

Suap

sportello unico attività produttive

cellarengo

dusino san michele

ferrere

isolabella

valfenera

PRATICA SUAP n. 145
COMUNE DI
DUSINO SAN MICHELE (AT)



**PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO
DEL PROCEDIMENTO UNICO
n. 14/2015 del 4 giugno 2015**

(ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SUAP DEL COMUNE DI FERRERE

DATO ATTO che con specifica Convenzione sottoscritta in data 10 gennaio 2013, i Comuni di Cellarengo, Dusino San Michele, Ferrere, Isolabella, Valfenera hanno stabilito di gestire in forma associata le attività dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 160/2010, individuando il Comune di Ferrere quale Ente Capofila e sede del suddetto servizio;

PREMESSO:

- che il Sig. **MANNUCCHI GIANLUCA**, nato a Livorno il 20 aprile 1966 (Cod.Fisc.: MNN GLC 66D20 E625Y), nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta "**G2 AMBIENTE SRL**", con sede in **Dusino San Michele (AT) – Corso Industria n. 40 (Partita IVA: 0155095005)**, in data 2 settembre 2014, con nota acquisita al protocollo SUAP n. 251, ha presentato allo Sportello Unico Associato per le Attività Produttive di Ferrere domanda intesa ad ottenere l'**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE** per l'esercizio dell'attività svolta presso lo stabilimento ubicato nel Comune di Dusino San Michele (AT) – Corso Industria n. 40;

DATO ATTO che, in coerenza con quanto previsto dalla Circolare della Regione Piemonte n. 3/ASC/AMD/SRI del 19/03/2012 e dalla D.G.P n. 124 del 03/05/2012, il procedimento riconducibile all'Autorizzazione Integrata Ambientale è stato svolto in regime di avvalimento tramite la struttura tecnico-amministrativa della Provincia di Asti denominata "SIAP-Ambiente".

CONSIDERATO che il SUAP, con nota protocollo n. 256 del 15 settembre 2014, inviava al Servizio Ambiente – SIAP della Provincia di Asti, richiesta di attivazione del servizio di supporto ed avvalimento per lo svolgimento dei procedimenti unici di cui all'art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160, relativamente alla richiesta di rilascio dell'A.I.A.

PRESO ATTO che la domanda dianzi indicata ha dato luogo all'avvio del procedimento unico ordinario di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto - legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008*), avvio intervenuto il 30 settembre 2014 con nota protocollo SIAP n. 91583/2014 (*avvio procedimento e convocazione conferenza dei servizi*);

VISTA la documentazione tecnica acquisita agli atti nel corso dell'endoprocedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, che si intende integralmente richiamata, e viste le risultanze delle sedute delle conferenze di servizi svoltisi presso la Provincia di Asti - Servizio Ambiente del 30/10/2014 e del 20/11/2014;

PRESO ATTO che con nota acquisita digitalmente (posta elettronica certificata) al protocollo SUAP n. 105 del 13 aprile 2015, il Servizio Ambiente - SIAP della Provincia di Asti (quale organo competente) trasmette la **D.D. n. 949 del 27 marzo 2015** "*Installazione IPPC "G2 AMBIENTE S.r.l." con stabilimento in Comune di Dusino San Michele (AT) C.so Industria 40 - cat. IPPC 5.1 A) e B) "smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 mg al giorno, che comporti il ricorso a (...) trattamento biologico e trattamento fisico-chimico" e 5.3 a.1) e a-2) "smaltimento di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 mg al giorno che comporta il ricorso a (...) trattamento biologico e trattamento fisico-chimico" - Autorizzazione Integrata Ambientale*";

DATO ATTO che il sopraccitato provvedimento emesso dal Servizio Ambiente/SIAP della Provincia di Asti, in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.Lgs. n. 112/1998 e di cui al D.P.R. n. 160/2010 in tema di "sportello unico per le imprese", produrrà i propri effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico emesso dal competente SUAP;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per l'emanazione del Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico, nei termini indicati nel dispositivo che segue.

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto - legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008*).

RAVVISATA la necessità di procedere, salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi;

con il presente atto

ATTESTA

l'accoglimento dell'istanza presentata dalla Ditta "**G2 AMBIENTE SRL**", con sede in **Dusino San Michele (AT) - Corso Industria n. 40 (Partita IVA: 0155095005)**, acquisita al protocollo generale SUAP n. 251 del 2 settembre 2014 (pratica SUAP n. 145) ed

EMETTE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

che costituisce, ad ogni effetto di Legge, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto e, pertanto,

AUTORIZZA

sulla scorta della **D.D. n. 949 del 27 marzo 2015** emessa dal Servizio Ambiente/SIAP della Provincia di Asti, a favore della Ditta "**G2 AMBIENTE SRL**", con sede in **Dusino San Michele (AT) - Corso Industria n. 40 (Partita IVA: 0155095005)** **l'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE** per l'esercizio dell'attività svolta presso lo stabilimento ubicato nel Comune di **Dusino San Michele (AT) - Corso Industria n. 40**, il tutto secondo quanto contenuto nella tabella (ALLEGATO 1) allegata al provvedimento autorizzativo provinciale sopra menzionato.

PRESCRIZIONI ED ADEMPIMENTI

Il presente provvedimento è soggetto alle particolari prescrizioni indicate nei pareri-atti allegati quali parti integranti del presente atto, che si devono intendere espressamente richiamate:

1. In particolare, la validità del presente provvedimento è subordinata al rispetto di quanto indicato nella D.D. n. 949 del 27 marzo 2015 "Installazione IPPC "G2 AMBIENTE S.r.l." con stabilimento in Comune di Dusino San Michele (AT) C.so Industria 40 - cat. IPPC 5.1 A) e B) "smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 mg al giorno, che comporti il ricorso a (...) trattamento biologico e trattamento fisico-chimico" e 5.3 a.1) e a-2) "smaltimento di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 mg al giorno che comporta il ricorso a (...) trattamento biologico e trattamento fisico-chimico" - Autorizzazione Integrata Ambientale" e nel relativo ALLEGATO 1.
2. La validità del presente provvedimento è subordinata al rispetto, da parte della Ditta delle disposizioni in materia urbanistico-edilizia, di salute e sicurezza dei lavoratori, antincendio e sicurezza e di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
3. Il presente provvedimento potrà essere privato dei suoi effetti (anche mediante provvedimenti delle singole autorità competenti) nel caso in cui non siano rispettate le prescrizioni di cui sopra e non siano ottemperati gli obblighi sopra enunciati nonché nel caso in cui siano apportate modifiche non consentite e/o non preventivamente autorizzate.

ALLEGATI

Al presente atto viene materialmente allegata la seguente documentazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico:

- 1) Provincia di Asti /Servizio Ambiente: D.D. n. 949 del 27 marzo 2015 "Installazione IPPC "G2 AMBIENTE S.r.l." con stabilimento in Comune di Dusino San Michele (AT) C.so Industria 40 - cat. IPPC 5.1 A) e B) "smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 mg al giorno, che comporti il ricorso a (...) trattamento biologico e trattamento fisico-chimico" e 5.3 a.1) e a-2) "smaltimento di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 mg al giorno che comporta il ricorso a (...) trattamento biologico e trattamento fisico-chimico" - Autorizzazione Integrata Ambientale" e relativo ALLEGATO 1, acquisita digitalmente al protocollo SUAP n. 105 del 13 aprile 2015.

Il presente provvedimento:

- è rilasciato al soggetto richiedente mediante consegna a proprie mani, previa notifica dell'avviso di rilascio dello stesso.
- è trasmesso in copia alle amministrazioni interessate.
- è trasmesso in copia al Comune di Dusino San Michele (AT), per la sua pubblicazione.

Ferrere, li 4 giugno 2015

IL RESPONSABILE SUAP
Geom. Monteleone Nadia



COMUNE DI FERRERE

Provincia di Asti

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Il presente provvedimento viene pubblicato – per estratto - all'albo pretorio on-line del Comune di Ferrere (Capofila SUAP) in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

Ferrere, li **4 giugno 2015**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE



COMUNE DI FERRERE

Provincia di Asti

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto messo notificatore dichiara di aver notificato al titolare l'avviso di rilascio del presente provvedimento a mezzo di consegna a mano/con posta raccomandata/con posta elettronica certificata e consegna l'originale dello stesso con gli uniti allegati a mani di:

..... **MARCO AMATO #10 (delegato)**

Ferrere, li **07.06.2015**

PER RICEVUTA

[Handwritten signature]





PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'oro al valor militare

SERVIZIO AMBIENTE UFFICIO AUTORIZZAZIONI INTEGRATE E SUPPORTO AMM.VO

N. meccanografico DT012-64-2015 del 04/03/2015

N. determina 949 del 27/03/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: Installazione IPPC "G2 AMBIENTE S.r.l." con stabilimento in Comune di Dusino San Michele (AT) C.so Industria 40 - cat. IPPC 5.1 A) e B) "smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacita' di oltre 10 mg al giorno, che comporti il ricorso a (...) trattamento biologico e trattamento fisico-chimico" e 5.3 a.1) e a-2) "smaltimento di rifiuti non pericolosi con capacita' superiore a 50 mg al giorno che comporta il ricorso a (...) trattamento biologico e trattamento fisico-chimico" - Autorizzazione Integrata Ambientale

IL DIRIGENTE

- Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Asti n. 4839 del 02/10/2012 la Ditta G2 Ambiente S.r.l., con sede legale e stabilimento sito in Comune di Dusino S. Michele (AT), C.so Industria 40, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 208 e ss. del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., all'esercizio delle operazioni R13 "messa in riserva .." e D15 "deposito preliminare .." di cui all'Allegato I, Parte IV, rispettivamente Allegato C ed Allegato B del medesimo Decreto, per rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, oltre all'operazione di recupero rifiuti R3 "riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi" di cui all'Allegato I, Parte IV, All. C del medesimo Decreto.

- Dato atto che, con la citata Determinazione Dirigenziale della Provincia di Asti n. 4839 del 02/10/2012, la Ditta G2 Ambiente S.r.l. è stata altresì autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento D8 "trattamento biologico non specificato .. che dia origine a composti o miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12" di cui all'Allegato I, Parte IV, Allegato B del citato Decreto, per la fase di inertizzazione per rifiuti speciali pericolosi di natura oleosa attraverso l'impiego, per le attività di centrifugazione ed inertizzazione, in forma tecnologicamente stabile, di impianto mobile di trattamento rifiuti (decanter -centrifuga ad asse orizzontale), matr. "IMTR-01" autorizzato ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. con Determinazione della Regione Lazio n. C1422 del 21/06/2010 e D9 "trattamento fisico-chimico non specificato .. che dia origine a composti o miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 quali evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc." per la fase di trattamento acque di cui all'Allegato I, Parte IV, Allegato B del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. attraverso l'impianto di trattamento acque reflue di produzione costituito dalle sezioni di qualizzazione, disoleazione, trattamento chimico-fisico (chiariflocculazione), trattamento biologico

in percolatore e filtrazione a carboni attivi, per rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi.

- Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 751 del 26/02/2010, il progetto di modifica sostanziale all'attività di recupero rifiuti condotta stabilimento sito in Comune di Dusino S. Michele (AT), C.so Industria 40 è stato escluso dalla fase di V.I.A. ex L.R. 40/1998 e ss.mm.ii. a seguito di procedura di Verifica di V.I.A., conclusa con esito positivo.

- Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n. 4245 del 26/11/2014, per consentire l'avvio della predisposizione dell'assetto impiantistico riconducibile al sistema di abbattimento degli effluenti convogliati così come da progetto licenziato in sede di conferenza di servizi preliminare, è stata autorizzata, in capo alla Ditta G2 Ambiente S.r.l., la modifica della tabella emissiva attribuita all'installazione IPPC.

- Dato atto che, per effetto delle disposizioni comunitarie recepite ad opera del D.Lgs 46/2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" l'attività esercitata presso lo stabilimento (installazione IPPC) gestito dalla Ditta G2 Ambiente S.r.l. in Comune di Dusino S. Michele (AT), C.so Industria 40, ricade nelle cat. IPPC 5.1 A) e B) "smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso a ... trattamento biologico e trattamento fisico-chimico" e 5.3 A.1) e A.2) "smaltimento di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 Mg al giorno che comporta il ricorso a (...) trattamento biologico e trattamento fisico-chimico", e deve essere assoggettata al regime di Autorizzazione Integrata Ambientale.

- Dato atto che il D.Lgs 46/2014, in attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)¹, ha modificato le disposizioni del T.U. Ambientale, in materia di valutazioni ambientali ed Autorizzazione Integrata Ambientale (parte II), acque (Parte III), rifiuti (Parte IV) e qualità dell'aria (Parte V).

- Dato atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. i-quinquies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. si intende per "Installazione esistente" ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda del medesimo Decreto un'Installazione che, alla data del 06/01/2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 06/01/2014.

- Dato atto che l'art. 29-octies prevede che l'Autorità Competente riesamini periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni e che il riesame tenga conto di tutte le conclusioni sulle BAT², nuove o aggiornate, applicabili

¹ La Direttiva 24/11/2010 n 2010/75/UE introduce numerose modifiche sostanziali alle precedenti Direttive in materia di prevenzione dell'inquinamento dovuto alle attività industriali. Tra i diversi obiettivi della Direttiva del 2010 c'è quello di assicurare che le norme interne degli stati membri garantiscano una più incisiva applicazione dei principi cardine della normativa ambientale comunitaria, in particolare del principio di "chi inquina paga" e della "prevenzione dell'inquinamento attraverso interventi alla fonte". La normativa comunitaria interviene armonizzando il sistema di gestione integrata delle emissioni in atmosfera, nelle acque e nel suolo, al fine di evitare che approcci distinti nella disciplina delle emissioni impattanti, favoriscano il trasferimento dell'inquinamento da una matrice ambientale all'altra.

² Le "Conclusioni sulle BAT" è un documento adottato secondo quanto specificato all'art. 13 della Direttiva 2010/75/CE ed è pubblicato in italiano nella GUCE, che contiene le parti di una BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito. Le conclusioni sulle BAT sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui al Regolamento (CE) 16.02.2011 n. 182/2011 "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi all'esercizio delle competenze di esecuzione

all'installazione e adottate da quando l'atto autorizzativo è stato concesso o da ultimo riesaminato, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione e che, nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale.

- Dato atto che il venir meno del regime transitorio introdotto con il richiamato D.Lgs 46/2014 da applicarsi alle Installazioni esistenti sino alla data del 25/06/2014 (75 gg. decorrenti dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014), il procedimento di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ha assunto la forma amministrativa del riesame e che prevede l'adeguamento della documentazione progettuale rispetto ai dettami della vigente Parte Seconda del T.U. Ambientale.

- Dato atto che, con istanza depositata agli atti dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Ferrere in data 02/09/2014 (prot. SUAP 251/2014 del 02/09/2014), la Ditta G2 Ambiente S.r.l. ha presentato domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'omonima installazione IPPC e che con nota prot. Siap 91583 del 30/09/2014 la richiamata struttura unica ha comunicato l'avvio del relativo procedimento disciplinato dal D.P.R. 160/2010.

Dato atto che nel procedimento unico disciplinato dall'art. 7 del D.P.R. 160/2010 sono compresi gli endo-procedimenti finalizzati al rilascio dei seguenti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati:

<i>Endo-procedimento</i>	<i>Autorità competente</i>
1. autorizzazioni/nulla osta di carattere urbanistico-edilizio	Comune di Dusino San Michele
2. Autorizzazione Integrata Ambientale che, ai sensi dell'All. IX alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., integra e sostituisce le seguenti autorizzazioni: -autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della Parte Quinta del medesimo Decreto); -autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza del medesimo Decreto); -autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 208 del medesimo Decreto); -autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (D.Lgs 22/05/1999, n. 209, art. 7); -autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (D.Lgs 27/01/1992, n. 99, art. 9).	Provincia di Asti

- Dato atto che, in coerenza con quanto previsto dalla Circolare della Regione Piemonte n. 3/ASC/AMD/SRJ del 19/03/2012 e dalla D.G.P n. 124 del 03/05/2012, il procedimento riconducibile all'Autorizzazione Integrata Ambientale è stato svolto in regime di avvalimento tramite la struttura tecnico-amministrativa della Provincia di Asti denominata "SIAP- Ambiente".

- Vista la documentazione tecnica acquisita agli atti nel corso dell'endoprocedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, che si intende integralmente richiamata, e viste le risultanze delle sedute della conferenza di servizi del 30/10/2014 e del 20/11/2014,

- Vista, in particolare, la documentazione tecnica trasmessa contestualmente all'istanza in data 02/09/2014 (prot. SUAP 251/2014 del 02/09/2014), in data 28/10/2014 (ns. prot. 101901 del 29/10/2014), in data 18/12/2014 (acquisite a fascicolo informatico) ed in data 20/02/2015 (ns. prot. 22576 del 05/03/2015).

- Visti tutti gli atti istruttori acquisiti a fascicolo IPPC nel corso dell'endoprocedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, che si intendono integralmente richiamati.

- Ritenuto pertanto opportuno, ai sensi dell'art. 29-ter e 29-sexies, rilasciare alla Ditta G2 Ambiente S.r.l., con sede legale e stabilimento sito in Comune di Dusino S. Michele (AT), C.so Industria 40, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'omonima installazione IPPC ricadente nelle cat. IPPC 5.1 A) e B) "smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso a ... trattamento biologico e trattamento fisico-chimico" e 5.3 A.1) e A.2) "smaltimento di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 Mg al giorno che comporta il ricorso a (...) trattamento biologico e trattamento fisico-chimico".

- Vista la Direttiva 24/11/2010 n 2010/75/UE

- Visto l'Allegato. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

- Visto l'Allegato. IX alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

- Visto l'Allegato. X alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

- Visto l'Allegato XI alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

- Visto l'art. 33 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

- Visto il D.M. 24/04/2008.

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 22/12/2008, n. 85-10404.

- Vista la L.R. 40/1998 e ss.mm.ii.

- Visto lo Statuto Provinciale;

- Visto il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

- Visto il D.Lgs 49/2014;

- Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

- Vista la normativa vigente.

- Dato atto che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorità Competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando il provvedimento autorizzativo è stato concesso o da ultimo riesaminato, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è disposto sull'installazione nel suo complesso: a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella G.U. dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione; b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione. Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'Autorità Competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando: a) a giudizio dell'Autorità Competente l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nel provvedimento autorizzativo non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni; c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di

sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche; d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono; e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili".

- Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. 160/2010, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento unico che sarà emanato Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Ferrere.

DETERMINA

1) Di rilasciare, ai sensi dell'art. 29-ter e 29-sexies, alla Ditta G2 Ambiente S.r.l., con sede legale e stabilimento sito in Comune di Dusino S. Michele (AT), C.so Industria 40, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'omonima installazione IPPC ricadente nelle cat. IPPC 5.1 A) e B) "smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso a ... trattamento biologico e trattamento fisico-chimico" e 5.3 A.1) e A.2) "smaltimento di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 Mg al giorno che comporta il ricorso a (...) trattamento biologico e trattamento fisico-chimico".

2) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale include i valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dell'allegato X alla Parte Seconda del medesimo Decreto, che possono essere emesse dall'Installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 3-bis, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché le disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'Installazione.

4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorità Competente rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale nel rispetto delle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques-BAT) che è, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. 1-ter, del medesimo Decreto, la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.

5) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, il gestore deve informare l'Autorità

competente in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica, prima della realizzazione degli interventi, specificando l'incidenza ambientale e l'assenza di interferenze con le prescrizioni autorizzative in essere.

6) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'atto autorizzativo, chiedere all'Autorità Competente di riesaminare il medesimo provvedimento.

7) Di dare atto che con D.M. n. 272 del 13/11/2014 "Modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (14A10092)", sono state stabilite le modalità ed i criteri per la redazione della relazione di riferimento che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. v-bis, contiene le informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività e riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata.

8) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., a garanzia degli obblighi di cui alla lettera c del comma 9-quinquies del medesimo Decreto, l'Autorizzazione Integrata Ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio e che nelle more di definizione ed emanazione della prevista disciplina verranno mantenute le garanzie finanziarie prestate ai sensi dell'art. 208, comma 11, lett. g) e di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 12/06/2000, n. 20-192, 31/07/2000 n. 24-611 e 19/03/2001, n. 44-2493;

9) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'Autorità Competente e l'Ente responsabile degli accertamenti ed adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'Autorità Competente.

10) Di dare atto che è fatto salvo il rispetto, da parte della Ditta G2 Ambiente S.r.l., della normativa di carattere ambientale anche non espressamente richiamata nel presente provvedimento, di igiene e sicurezza sul lavoro, vigente alla data del presente provvedimento ed applicabile all'attività in oggetto, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità delle autorizzazioni vigenti.

11) Di dare atto che la validità del presente provvedimento è subordinata al rispetto, da parte della Ditta G2 Ambiente S.r.l., della normativa in materia urbanistico/edilizia, in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro ed antincendio.

12) Di dare atto che il presente provvedimento produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del

provvedimento conclusivo del procedimento unico citato in premessa ai sensi del D.P.R. 160/2010.

13) Di disporre la notifica del presente provvedimento allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Ferrere per i provvedimenti di competenza ai sensi del richiamato D.P.R. 160/2010.

14) Di inviare il presente provvedimento alla Segreteria Organi Istituzionali dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia di Asti e di procedere, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Provincia di Asti.

Po Dott. Angelo Marengo
Firmato digitalmente

Rif. tecnico pratica Dott. Fabio Quirico
0141/433.273 – quirico@provincia.asti.it

Il redattore: fquirico

IL DIRIGENTE SERVIZIO AMBIENTE
(Paolo Biletta)
FIRMATO DIGITALMENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal 01/04/2015 per 15 giorni consecutivi.

Asti, 31/03/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Livia Scuncio

FIRMATO DIGITALMENTE

IL SEGRETARIO GENERALE ATTESTA CHE LE FIRME DIGITALI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA E SONO STATE APPOSTE AI SENSI DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

**ALLEGATO I
ANALISI E VALUTAZIONE AMBIENTALE**

INDICE

- Cap. I - PRESCRIZIONI GENERALI ED INERENTI IL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE**
- Cap. II - MATERIE PRIME E CICLO PRODUTTIVO**
- Cap. III - ADEGUAMENTI IN RELAZIONE ALLE BAT**
- Cap. IV - EMISSIONI IN ATMOSFERA**
- Cap. V - PRODUZIONE DI ENERGIA**
- Cap. VI - EMISSIONI IN ACQUA E PRODUZIONE E GESTIONE DI RIFIUTI**
- Cap. VII - INQUINAMENTO ACUSTICO**
- Cap. VIII - PRESCRIZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 216 E 217 DEL R.D. 27/07/1934 N. 1265.**
- Cap. IX - EMERGENZE AMBIENTALI E PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**
- Cap. X - CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DEL NORMALE ESERCIZIO**
- Cap. XI - CONTROLLI**

L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto è subordinata al puntuale rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito elencate.

Il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Cap. I - PRESCRIZIONI GENERALI ED INERENTI IL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Con Determinazione Dirigenziale n. 751 del 26/02/2010, il progetto di modifica sostanziale all'attività di recupero rifiuti condotta presso lo stabilimento sito in Comune di Dusino S. Michele (AT), C.so Industria 40 è stato escluso dalla fase di V.I.A. ex L.R. 40/1998 e ss.mm.ii. a seguito di procedura di Verifica di V.I.A., conclusa con esito positivo. Le conclusioni positive di cui al citato provvedimento sono state reiterate nelle successive procedure autorizzative e nel corso di successive modifiche sostanziali e non sostanziali di impianto, anche riconducibili al punto 65 dell'Allegato B2 alla richiamata norma regionale. Le opere realizzate devono essere del tutto conformi al progetto definitivo acquisito agli atti e coerenti con il progetto a suo tempo sottoposto a giudizio di compatibilità ambientale. In caso di varianti sostanziali dovrà essere chiesta, ai sensi di legge, apposita autorizzazione all'Autorità Competente (Provincia di Asti) ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ed ai sensi del D.P.R. 160/2010 in tema di "sportello unico per le imprese".

Ai sensi dell'art. 12, comma 9, della L.R. 40/1998 e ss.mm.ii., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, il provvedimento che esprime il giudizio di compatibilità ambientale ha efficacia per la durata definitiva del provvedimento stesso e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto. Su richiesta motivata del proponente, l'Autorità Competente può prorogare il predetto termine e che, scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., la Valutazione di Impatto Ambientale costituisce presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del T.U. Ambientale.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., i progetti sottoposti alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su

istanza del proponente, dall'Autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale deve essere reiterata.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'Autorità Competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della Parte Seconda del T.U. Ambientale nonché sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di Verifica di Assoggettabilità e di Valutazione.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di Verifica di Assoggettabilità e di Valutazione, l'Autorità Competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'Autorità Competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.

A sensi dell'art. 29 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di Verifica di Assoggettabilità o di Valutazione in violazione delle disposizioni relative alla valutazione ambientale, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'Autorità Competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'Autorità Competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.

Cap. II – MATERIE PRIME E CICLO PRODUTTIVO

Per una descrizione puntuale e precisa del ciclo produttivo dell'azienda si rimanda alla documentazione che supporta l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata depositata in data 02/09/2014 (prot. SUAP 251/2014 del 02/09/2014), in data 28/10/2014 (ns. prot. 101901 del 29/10/2014), in data 18/12/2014 (acquisite a fascicolo informatico) ed in data 20/02/2015 (ns. prot. 22576 del 05/03/2015), oltre a quanto depositato agli atti a fascicolo IPPC.

Cap. III - ADEGUAMENTI IN RELAZIONE ALLE BAT

Dato atto che, ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale può contenere ulteriori condizioni specifiche, giudicate opportune dall'Autorità Competente e può disporre la redazione di progetti migliorativi, ovvero il raggiungimento di determinate ulteriori prestazioni ambientali in tempi fissati, impegnando il gestore ad individuare le tecniche da implementare a tal fine.

Si utilizza, come riferimento all'attività condotta presso l'Installazione IPPC e tenendo conto della specificità del sito, i seguenti documenti:

- Reference document on best available techniques for Waste Treatment, joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), Sustainable Production and Consumption Unit, European IPPC Bureau, Siviglia, 25 – 28/11/2013, Meeting Report 10/03/2014, Ref. Arés(2014)653761 - 10/03/2014;
- Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage., luglio 2006;
- Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, febbraio 2009.

Ai sensi dell'art. 29-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del medesimo Decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo quanto previsto all'art. 29-sexies, comma 9-bis, e all'art. 29-octies. Nelle more dell'emanazione delle conclusioni sulle BAT si utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle

migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'art. 16, paragrafo 2, della Direttiva 96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2, della Direttiva 2008/01/CE.

Ai sensi dell'art. 29-septies, nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'Autorità Competente, prescrive nell'Autorizzazione Integrata Ambientale degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorità Competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando il provvedimento autorizzativo è stato concesso o da ultimo riesaminato, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'Installazione. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è disposto sull'installazione nel suo complesso: a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella G.U. dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'Installazione; b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera Installazione. Il riesame e' inoltre disposto, sull'intera Installazione o su parti di essa, dall'Autorità Competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando: a) a giudizio dell'Autorità Competente l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nel provvedimento autorizzativo non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni; c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche; d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono; e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili".

Si rimanda al documento "Migliori tecniche disponibili Revisione I", del dicembre 2014, acquisito agli atti, l'illustrazione dello stato di applicazione al processo produttivo aziendale delle migliori tecniche per la prevenzione integrata dell'inquinamento.

Cap. IV – EMISSIONI IN ATMOSFERA

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0.101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	I.1.1 Limiti di		Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
E 1								9,500	0,680	Carboni attivi a rigenerazione automatica	
E 2	Impianto di trattamento delle emissioni	2.000	24	CONT.	35	S.O.T. ^(a)	40	9,500	0,680		
E 3								9,500	0,680		
E 4	Caldaia a metano							Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all'Allegato IV – Parte I, lettera gg) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.			
E 5	Cappa aspirazione laboratorio analisti							Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all'Allegato IV – Parte I, lettera jj) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ^(b)			
S 1	Sfiato a servizio serbatoio							Sfiato convogliato a Impianto di Trattamento Emissioni (Camini E1, E2, E3)			
S 2	Sfiato a servizio serbatoio							Sfiato convogliato a Impianto di Trattamento Emissioni (Camini E1, E2, E3)			
S 3	Sfiato a servizio serbatoio							Sfiato convogliato a Impianto di Trattamento Emissioni (Camini E1, E2, E3)			
S 4	Sfiato a servizio serbatoio							Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all'Allegato IV – Parte I, lettera o) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.			
S 5	Sfiato a servizio serbatoio							Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all'Allegato IV – Parte I, lettera o) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.			
S 6	Sfiato a servizio serbatoio							Attività non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come indicato all'Allegato IV – Parte I, lettera o) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.			
S 7	Sfiato a servizio serbatoio							Sfiato convogliato a Impianto di Trattamento Emissioni (Camini E1, E2, E3)			

S 8	Sfiato a servizio serbatoio	Sfiato convogliato a Impianto di Trattamento Emissioni (Camini E1, E2, E3)
S 13	Sfiato a servizio serbatoio	Sfiato convogliato a Impianto di trattamento Emissioni (Camini E1, E2, E3)
S 14	Sfiato a servizio serbatoio	Sfiato convogliato a Impianto di trattamento Emissioni (Camini E1, E2, E3)
S 15	Sfiato a servizio serbatoio	Sfiato convogliato a Impianto di trattamento Emissioni (Camini E1, E2, E3)
S 16	Sfiato a servizio Serbatoio	Sfiato convogliato a Impianto di trattamento Emissioni (Camini E1, E2, E3)
S 17	Sfiato a servizio Serbatoio	Sfiato convogliato a Impianto di trattamento Emissioni (Camini E1, E2, E3)

11 Limite emissivo S.O.T. comprensivo di composti metanici e non metanici.

12 La non assoggettabilità al regime delle emissioni in atmosfera è vincolata al rispetto delle seguenti condizioni:

- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del flusso allo sbocco del camino E5 deve essere verticale verso l'alto e la sua altezza minima deve essere tale da superare di almeno 1 m. qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di 10 m e da non essere inferiore all'altezza del filo superiore dell'apertura più alta di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento situato a distanza compresa tra 10 e 50 m., diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 m.;
- qualunque anomalia di funzionamento della cappa di aspirazione o del relativo sistema di abbattimento deve comportare la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi;
- la manutenzione del filtro a carboni attivi e del prefiltro a servizio della cappa collegata al punto di emissione E5 deve avvenire tassativamente secondo le modalità e le tempistiche indicate dal costruttore e deve essere adottato un registro di manutenzione.

Autocontrolli periodici: rilevamento **ogni anno** delle emissioni nelle più gravose condizioni di esercizio, verificando tutti i parametri contenuti in TABELLA A.

Prescrizioni aggiuntive:

- 1) Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
- 2) I valori limite di emissione fissati in Tabella A rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
- 3) L'esercizio degli impianti deve essere tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nella Tabella "A".
- 4) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
- 5) Gli autocontrolli periodici devono essere effettuati dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia di Asti, ad ARPA Dipartimento di Asti ed al Sindaco del Comune di Dusino San Michele, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Provincia di Asti, ad ARPA Dipartimento di Asti ed al Sindaco del Comune di Dusino San Michele.
- 6) Tutte le fasi derivanti dalle operazioni di pulizia e di manutenzione degli impianti devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse. La gestione degli impianti deve avvenire evitando, per quanto possibile, che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V alla Parte quinta del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
- 7) Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988) e le norme di riferimento: UNI 10169:2001 (portata dei flussi gassosi convogliati), nonché metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal D.M. 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23/07/2000.
- 8) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. Eventuale deroga riguardante esclusivamente l'altezza del punto di emissione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco del Comune di Dusino San Michele.
- 9) I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 m. da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 m.
- 10) I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura e raggiungibili in condizioni di sicurezza) per la misura ed il campionamento degli effluenti.
- 11) Le misure degli effluenti devono essere effettuate nei tratti verticali dei condotti dove non compaiono ostacoli (valvole a saracinesca, deviazioni, curve, gomiti, strozzature, ecc.) che possono influenzare il regime laminare della corrente gassosa.
- 12) Tenuto conto che il gestore può impiegare in impianto carrelli elevatori e/o sollevatori, elettrotensili o sistemi di taglio ossiacetilenici, occorre verificare la congruenza dei sistemi di convogliamento ed abbattimento delle emissioni eventualmente adottati, anche rispetto ai locali di ricarica batterie, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e ss. mm.ii. e, qualora necessario, presentare istanza ai sensi del T.U. Ambientale ed ai sensi del D.P.R. 160/2010 in tema di "sportello unico per le imprese".
- 13) Il gestore dell'Installazione IPPC deve contenere le emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti

tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V alla Parte quinta del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare:

- nell'eventualità di caricamento di materiali polverulenti in contenitori di trasporto chiusi, l'aria di spostamento dovrà essere raccolta e convogliata ad un impianto di abbattimento e la copertura delle strade, percorse da mezzi di trasporto, dovrà essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri;
- durante il carico e lo scarico dei materiali nei e dai mezzi di trasporto mediante attrezzature, mezzi o sistemi di caricamento, gli operatori devono adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e conseguentemente la polverosità prodotta. Devono, inoltre, essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione del materiale;
- deve essere imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali dello stabilimento, mediante l'apposizione di idonea segnaletica;
- si deve procedere con idonea frequenza, in funzione delle condizioni climatiche e delle fasi di lavorazione, alla pulizia periodica a secco delle eventuali aree asfaltate/pavimentate;
- per i mezzi di trasporto (anche in disponibilità di soggetti terzi) in ingresso e in uscita dallo stabilimento è tassativo l'utilizzo di dispositivi chiusi per il trasporto dei materiali polverulenti (cassoni telonati o strutture fisse);
- così come anche previsto nel successivo Cap V "Emissioni in acqua e produzione e gestione di rifiuti", la vasca di stoccaggio dei fanghi a servizio degli impianti di centrifugazione ed inertizzazione e di trattamento acque deve essere dotata di copertura con pannelli mobili o con centina e devono essere adottate idonee modalità gestionali che limitino l'apertura della vasca alle sole fasi di carico del rifiuto e limitino il rischio di formazione di emissioni odorigene e/o polveri.

Cap. V – EMISSIONI IN ACQUA E PRODUZIONE E GESTIONE DI RIFIUTI

Deve essere evitata la produzione di rifiuti, ove possibile; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Si richiama il rispetto dei limiti previsti per lo stoccaggio dei rifiuti secondo quanto prevede l'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente al regime di deposito temporaneo. Si richiama l'applicazione del Regolamento 18/12/2014, n. 1357/2014/Ue in materia di classificazione dei rifiuti.

Si autorizza, in capo alla Ditta G2 Ambiente S.r.l., l'esercizio dell'operazione di recupero R13 (messa in riserva ...) e di smaltimento D15 (deposito preliminare ...) di cui all'Allegato I, Parte IV, rispettivamente Allegato C ed Allegato B del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi e con destino in altri siti, oltre all'esercizio dell'operazione di recupero R3 (riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi) di cui all'Allegato I, Parte IV, Allegato C del medesimo Decreto, per rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi di matrice e natura oleosa, per l'ottenimento di prodotto da recupero riconducibile a "olio combustibile" conforme alla norma UNI 6579.

Dal ciclo produttivo di stabilimento, sulla base delle caratteristiche del rifiuto in ingresso e del ciclo di lavorazione a cui viene sottoposto, possono decadere prodotti da recupero non inquadrabili nella categoria di "olio combustibile" conforme alla norma UNI 6579, e, in particolare, anche un prodotto petrolifero con caratteristiche assimilabili all'olio combustibile denso, in "forme usualmente commercializzate" che, per poter conseguire i parametri previsti dalla citata norma UNI 6579 e per essere immesso sul mercato come "olio combustibile", deve essere sottoposto ad una ulteriore lavorazione in impianti tecnologicamente idonei.

PROVINCIA DI ASTI

Il prodotto petrolifero decadente dal processo di lavorazione effettuato in impianto, pur non conforme alla norma UNI 6579, viene richiesto dal mercato per essere avviato a successiva lavorazione in specifici impianti tecnologicamente idonei ad ottenere "olio combustibile" conforme alla citata norma UNI 6579 e può essere ricondotto alle "forme usualmente commercializzate" previste dalla norma tecnica di riferimento ed applicabile al caso di specie ai sensi dell'art. 184- ter del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e, di conseguenza, l'operazione di recupero rifiuti R3 (riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi ...), di cui all'Allegato I, Parte IV, All. C del D.Lgs 152/2005 e ss.mm.ii. può considerarsi conclusa con l'ottenimento di tale prodotto da recupero a destinazione vincolata ("olio combustibile denso" non destinabile ad impianti di combustione diretta) risponde alle seguenti caratteristiche:

Parametro	Unità di misura	Valori limite per l'ottenimento di prodotto da recupero a destinazione vincolata "olio combustibile denso" non destinabile ad impianti di combustione diretta
Ni + V	mg/kg	230
H ₂ O	% V/V	3
Punto di infiammabilità	°C	> 65
PCB	mg/kg	< 4
PCT	mg/kg	< 10
Sedimento	% m/m	1,5
Residuo carbonioso	% m/m	18
Ceneri	% m/m	1,5

Il prodotto da recupero a destinazione vincolata ("olio combustibile denso" non destinabile ad impianti di combustione diretta), rispondente alle caratteristiche di cui alla precedente tabella può considerarsi "forma usualmente commercializzata" solo qualora ceduto ad impianti tecnologicamente idonei a produrre olio combustibile denso con caratteristiche previste dalla norma UNI 6579, fermo il divieto di cessione ad impianti di combustione diretta o, comunque, ad uso come combustibile.

Si autorizza, in capo alla Ditta G2 Ambiente S.r.l. l'esercizio dell'operazione di recupero R13 (messa in riserva ...) ed R5 (riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche) di cui all'Allegato I, Parte IV, Allegato C del medesimo Decreto per rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi costituiti da imballaggi di cui ai cod. CER 15 01 02 "imballaggi in plastica", 15 01 03 "imballaggi in legno", 15 01 04 "imballaggi metallici", 15 01 05 "imballaggi in materiali compositi", 15 01 06 "imballaggi in materiali misti", 15 01 07 "imballaggi in vetro", 15 01 09 "imballaggi in materia tessile" e 15 01 10* "imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze", consistente nel lavaggio chimico-fisico per l'eliminazione delle sostanze pericolose ed estranee per l'ottenimento dei contenitori ed imballaggi per il reimpiego tal quale per gli usi originari¹.

L'eventuale lavaggio chimico-fisico dei contenitori deve essere effettuato in area confinata o in area con caratteristiche idonee in base alla natura e tipologia di rifiuti trattati ed analoghe almeno alla zona di carico/scarico dei rifiuti e di lavaggio cisterne, e deve essere dotata di opportuna pendenza,

¹ L'operazione di recupero R5 (riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche) può consistere nel mero controllo dell'integrità, pulizia ed adeguatezza degli imballaggi, ai sensi dell'art. 184 ter, comma 2, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, che prevede che l'operazione di recupero possa consistere nel controllare i rifiuti per verificare la sussistenza dei criteri sottesi alla cessazione della qualifica di rifiuto.

PROVINCIA DI ASTI

in modo da convogliare le eventuali fuoriuscite accidentali ad un pozzetto di raccolta, non collegato al sistema fognario, ovvero all'interno di un bacino di contenimento a tenuta.

Si autorizza, in capo alla Ditta G2 Ambiente S.r.l., l'esercizio dell'operazione di recupero R13 (messa in riserva ...) ed R3 (riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi) di cui all'Allegato I, Parte IV, Allegato C del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., oltre all'operazione di smaltimento D15 (deposito preliminare ...) e D9 (trattamento fisico-chimico non specificato .. che dia origine a composti o miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 quali evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) di cui all'Allegato I, Parte IV, Allegato B del medesimo Decreto, per la fase di inertizzazione (rifiuto in ingresso alla fase di inertizzazione classificato con cod. CER 19.12.11* "altri rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose" e 19.12.12 "altri rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11) per rifiuti speciali pericolosi di natura oleosa attraverso l'impiego, per le attività di centrifugazione ed inertizzazione, in forma tecnologicamente stabile, di impianto mobile di trattamento rifiuti (decanter -centrifuga ad asse orizzontale), matr. "IMTR-01" autorizzato ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs 152/2006 e ss. mm.ii. con Determinazione della Regione Lazio n. C1422 del 21/06/2010 in capo alla Ecotherm Site Assessment S.r.l. (impianto di centrifugazione ed inertizzazione).

Si autorizza, in capo alla Ditta G2 Ambiente S.r.l., l'esercizio dell'operazione di smaltimento D15 (deposito preliminare ...) e D8 (trattamento biologico non specificato .. che dia origine a composti o miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12) e D9 (trattamento fisico-chimico non specificato .. che dia origine a composti o miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 quali evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) di cui all'Allegato I, Parte IV, Allegato B del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per la fase di trattamento acque attraverso l'impianto di trattamento acque reflue di produzione costituito dalle sezioni di equalizzazione, disoleazione, trattamento chimico-fisico (chiariflocculazione), trattamento biologico in percolatore e filtrazione a carboni attivi, per rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi (impianto trattamento acque).

Si autorizza, in capo alla Ditta G2 Ambiente S.r.l., l'esercizio dell'operazione di recupero R12 (scambio di rifiuti ...) di cui all'Allegato I, Parte IV, Allegato C del medesimo Decreto per rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi.

L'operazione di recupero R12 (scambio di rifiuti ...) di cui all'Allegato I, Parte IV, Allegato C del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, in mancanza di un altro codice R appropriato, comprende le operazioni preliminari precedenti al recupero che si sostanziano nel pretrattamento di rifiuti consistente nella cernita, nella deumidificazione e solidificazione, nell'essiccazione, nella frammentazione, nella compattazione/pressatura, nella pellettizzazione, nella triturazione, nel condizionamento, nel travaso, infustamento ed insaccamento per tipologie omogenee finalizzato all'adeguamento del confezionamento, nella separazione e nella miscelazione.

Nell'ambito dell'operazione di recupero R12 (scambio di rifiuti ...) di cui all'Allegato I, Parte IV, Allegato C del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., si autorizza ai sensi dell'art. 187 del citato Decreto, la miscelazione dei rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi che presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, a condizione che:

- i rifiuti siano gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza utilizzare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori, senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;

PROVINCIA DI ASTI

- l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili;
- l'operazione di miscelazione di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi sia effettuata per i seguenti gruppi di rifiuti, senza miscelare rifiuti non pericolosi con rifiuti pericolosi:

Gruppo 1	Solidi e fanghi con inquinanti principalmente organici
Gruppo 2	Fanghi con inquinanti principalmente inorganici
Gruppo 3	Solidi di natura prevalentemente inorganica (rifiuti di acque di raffreddamento)
Gruppo 4	Solidi di natura prevalentemente inorganica
Gruppo 5	Solidi di natura mista Metalli ferrosi e non ferrosi
Gruppo 6	Solidi di natura mista Plastica, tessuti ...
Gruppo 7	Solidi di natura mista Imballaggi misti
Gruppo 8	Solidi di natura mista
Gruppo 9	Solidi di natura mista (rivestimenti, materiali da costruzione, ...)

- l'operazione di miscelazione non sia effettuata su rifiuti che possano dare origine a sviluppo di gas tossici o molesti o reazioni quali polimerizzazione, esotermia ...;
- l'operazione di miscelazione sia effettuata tra rifiuti con analoghe caratteristiche chimiche e fisiche;
- l'operazione di miscelazione non comporti la diluizione o il declassamento dei rifiuti;
- l'operazione di miscelazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente, previa verifica di compatibilità (assenza di rifiuti che, per caratteristiche chimiche, possano interagire fra loro e generare potenziali criticità ambientali);
- l'operazione di miscelazione sia finalizzata unicamente a produrre un rifiuto ottimizzato al successivo migliore recupero e che sia effettuata solo se i singoli rifiuti siano in possesso, già singolarmente, delle caratteristiche di idoneità al recupero e rispettano i criteri di accettabilità previsti dagli impianti di destino.

L'operazione di recupero R12 (scambio di rifiuti ...) di cui all'Allegato I, Parte IV, Allegato C del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi riconducibile alla miscelazione non consente l'ottenimento di un rifiuto cessato e il rifiuto ottenuto dalla miscelazione deve essere riclassificato e il gestore dell'installazione IPPC ne acquisisce la qualifica di produttore.

L'operazione di recupero R12 (scambio di rifiuti ...) di cui all'Allegato I, Parte IV, Allegato C del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, in mancanza di un altro codice R appropriato, è attribuita all'attività lavaggio chimico-fisico per l'eliminazione delle sostanze pericolose ed estranee per l'ottenimento dei contenitori ed imballaggi per il reimpiego tal quale per gli usi originari², formalmente conferiti e quantitativamente contabilizzati nel complesso del carico destinato ad operazione di recupero (e riconducibili, per natura e tipologia, al cod. CER 15 01 02 "imballaggi in plastica", 15 01 03 "imballaggi in legno", 15 01 04 "imballaggi metallici", 15 01 05 "imballaggi in materiali compositi", 15 01 06 "imballaggi in materiali misti", 15 01 07 "imballaggi in vetro", 15 01 09 "imballaggi in materia tessile" e 15 01 10* "imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze").

L'operazione di recupero R12 (scambio di rifiuti ...) di cui all'Allegato I, Parte IV, Allegato C del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi riconducibile all'attività lavaggio chimico-fisico per l'eliminazione delle sostanze pericolose ed estranee per l'ottenimento dei contenitori ed imballaggi per il reimpiego tal quale per gli usi originari non consente l'ottenimento di un rifiuto cessato e il rifiuto ottenuto dalla medesima attività

² L'operazione di recupero R12 "scambio di rifiuti ..." può consistere nel mero controllo dell'integrità, pulizia ed adeguatezza degli imballaggi, ai sensi dell'art. 184 ter, comma 2, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. che prevede che l'operazione di recupero possa consistere nel controllare i rifiuti per verificare la sussistenza dei criteri sottesi alla cessazione della qualifica di rifiuto.

PROVINCIA DI ASTI

lavaggio chimico-fisico deve essere riclassificato e il gestore dell'installazione IPPC ne acquisisce la qualifica di produttore.

Diversamente, il contenitore può essere trattato come "imballaggio riutilizzabile" e non classificato come rifiuto se definito formalmente come tale sin dall'origine e, anche qualora sotto il profilo documentale (scritture obbligatorie) computato dal produttore in fase di costituzione del carico nel peso complessivo del rifiuto movimentato, è possibile "sottrarlo" al ciclo rifiuti con apposita annotazione, conseguente alla rottura del carico medesimo in stabilimento.

L'eventuale lavaggio chimico-fisico dei contenitori deve essere effettuato in area confinata o in area con caratteristiche idonee in base alla natura e tipologia di rifiuti trattati ed analoghe almeno alla zona di carico/scarico dei rifiuti e di lavaggio cisterne, e deve essere dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare le eventuali fuoriuscite accidentali ad un pozzetto di raccolta, non collegato al sistema fognario, ovvero all'interno di un bacino di contenimento a tenuta.

Si autorizza, in capo alla Ditta G2 Ambiente S.r.l., l'esercizio dell'operazione di smaltimento D13 (raggruppamento preliminare ...) di cui all'Allegato I, Parte IV, Allegato B del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

L'operazione di smaltimento D13 (raggruppamento preliminare ...) di cui all'Allegato I, Parte IV, Allegato B del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., in mancanza di un altro codice D appropriato, comprende le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento che si sostanziano nel pretrattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi consistente nella cernita, nella deumidificazione e solidificazione, nell'essiccazione, nella frammentazione, nella compattazione/pressatura, nella pellettizzazione, nella triturazione, nel condizionamento, nel travaso, infustamento ed insaccamento per tipologie omogenee finalizzato all'adeguamento del confezionamento, nella separazione e nella miscelazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12.

L'operazione di condizionamento potrà essere ricondotta a trattamenti chimici e fisici, anche in grado di modificare lo stato fisico dei rifiuti, che li possano convertire in una forma stabile e duratura adatta per la manipolazione, il trasporto e funzionale allo smaltimento, anche modificandone l'identità sostanziale e l'originaria codifica CER.

Nell'ambito dell'operazione di smaltimento D13 (raggruppamento preliminare ...) di cui all'Allegato I, Parte IV, Allegato B del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., si autorizza, ai sensi dell'art. 187 del citato Decreto, la miscelazione dei rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, a condizione che:

- i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza utilizzare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori, senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
- l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili;
- l'operazione di miscelazione di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi sia effettuata per i seguenti gruppi di rifiuti, senza miscelare rifiuti non pericolosi con rifiuti pericolosi:

Gruppo 1	Solidi e fanghi con inquinanti principalmente organici
Gruppo 2	Fanghi con inquinanti principalmente inorganici
Gruppo 3	Solidi di natura prevalentemente inorganica (rifiuti di acque di raffreddamento)
Gruppo 4	Solidi di natura prevalentemente inorganica
Gruppo 5	Solidi di natura mista Metalli ferrosi e non ferrosi
Gruppo 6	Solidi di natura mista Plastica, tessuti ...
Gruppo 7	Solidi di natura mista Imballaggi misti

Gruppo 8	Solidi di natura mista
Gruppo 9	Solidi di natura mista (rivestimenti, materiali da costruzione, ...)

- l'operazione di miscelazione non sia effettuata su rifiuti che possano dare origine a sviluppo di gas tossici o molesti o reazioni quali polimerizzazione, esotermia ...;
- l'operazione di miscelazione sia effettuata tra rifiuti con analoghe caratteristiche chimiche e fisiche:
- l'operazione di miscelazione non comporti la diluizione o il declassamento dei rifiuti;
- l'operazione di miscelazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente, previa verifica di compatibilità (assenza di rifiuti che, per caratteristiche chimiche, possano interagire fra loro e generare potenziali criticità ambientali);
- l'operazione di miscelazione sia finalizzata unicamente a produrre un rifiuto ottimizzato a migliorare il successivo smaltimento e che sia effettuata solo se i singoli rifiuti siano in possesso, già singolarmente, delle caratteristiche di idoneità allo smaltimento e rispettano i criteri di accettabilità previsti dagli impianti di destino.

L'operazione di smaltimento D13 (raggruppamento preliminare ...) di cui all'Allegato I, Parte IV, Allegato B del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii riconducibile al condizionamento ed alla miscelazione non consente l'ottenimento di un rifiuto cessato e il rifiuto ottenuto dalla miscelazione deve essere riclassificato e il gestore dell'installazione IPPC ne acquisisce la qualifica di produttore.

L'operazione di smaltimento D13 (raggruppamento preliminare ...) di cui all'Allegato I, Parte IV, Allegato B del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, in mancanza di un altro codice R appropriato, è attribuita all'attività lavaggio chimico-fisico per l'eliminazione delle sostanze pericolose ed estranee per l'ottenimento dei contenitori ed imballaggi per il reimpiego tal quale per gli usi originari³, formalmente conferiti e quantitativamente contabilizzati nel complesso del carico destinato ad operazione di recupero (e riconducibili, per natura e tipologia, al cod. CER 15 01 02 "imballaggi in plastica", 15 01 03 "imballaggi in legno", 15 01 04 "imballaggi metallici", 15 01 05 "imballaggi in materiali compositi", 15 01 06 "imballaggi in materiali misti", 15 01 07 "imballaggi in vetro", 15 01 09 "imballaggi in materia tessile" e 15 01 10* "imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze").

L'operazione di smaltimento D13 (raggruppamento preliminare ...) di cui all'Allegato I, Parte IV, Allegato B del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi riconducibile all'attività lavaggio chimico-fisico per l'eliminazione delle sostanze pericolose ed estranee per l'ottenimento dei contenitori ed imballaggi per il reimpiego tal quale per gli usi originari non consente l'ottenimento di un rifiuto cessato e il rifiuto ottenuto dalla medesima attività lavaggio chimico-fisico deve essere riclassificato e il gestore dell'installazione IPPC ne acquisisce la qualifica di produttore.

Diversamente, il contenitore può essere trattato come "imballaggio riutilizzabile" e non classificato come rifiuto se definito formalmente come tale sin dall'origine e, anche qualora sotto il profilo documentale (scritture obbligatorie) computato dal produttore in fase di costituzione del carico nel peso complessivo del rifiuto movimentato, è possibile "sottrarlo" al ciclo rifiuti con apposita annotazione, conseguente alla rottura del carico medesimo in stabilimento.

³ L'operazione di smaltimento D13 (raggruppamento preliminare ...) di cui all'Allegato I, Parte IV, Allegato B del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per analogia funzionale alle operazioni di recupero, " può consistere nel mero controllo dell'integrità, pulizia ed adeguatezza degli imballaggi, ai sensi dell'art. 184 ter, comma 2, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, che prevede che l'operazione di recupero possa consistere nel controllare i rifiuti per verificare la sussistenza dei criteri sottesi alla cessazione della qualifica di rifiuto.

PROVINCIA DI ASTI

Si autorizza, in capo alla Ditta G2 Ambiente S.r.l., l'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti di cui all'Allegato I, Parte IV, Allegato B ed Allegato C del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. come sopra specificate nei limiti della seguente articolazione e potenzialità annua di impianto e capacità di stoccaggio (capacità istantanea):

operazione sezione impianto	Operazioni di smaltimento e recupero rifiuti							
	D8/D9	D9 (inertizzazione)	D13	D15	R3	R5	R12	R13
Recupero rifiuti oleosi					X			
Trattamento acque reflue/rifiuti	X							
Centrifugazione orizzontale		X			X			
Inertizzazione		X						
Stoccaggio e ricondizionamento			X	X		X	X	X

OPERAZIONE DI RECUPERO/SMALTIMENTO	CAPACITA' DI STOCCAGGIO (CAPACITA' ISTANTANEA)	POTENZIALITA' ANNUA
R3 (rifiuti sfusi pompabili)	1.290 t.	42.000 t/a
R13 (rifiuti sfusi pompabili)		
R12 (rifiuti sfusi pompabili)		
R13 (rifiuti confezionati)	60 t.	
R13 (rifiuti sfusi non polverulenti)		
R12 (rifiuti sfusi non polverulenti)		
R5 (imballaggi)	180 t.	40.000 t/a
D15-D13-D8/D9 (rifiuti sfusi pompabili)		
D15-D13 (rifiuti confezionati)		
D15-D13 (rifiuti sfusi non polverulenti)	132 t.	
TOTALE IMPIANTO	1.662 t.	82.000 t/a

Nota: la capacità autorizzata (capacità istantanea) per l'operazione di recupero R12 (scambio di rifiuti ...) ed R13 (messa in riserva ...) e di smaltimento D13 (raggruppamento preliminare ...) e D15 (deposito preliminare ...) di cui all'Allegato I, Parte IV, rispettivamente Allegato C ed Allegato B del D.Lgs 152/2006 e ss. mm.ii., per rifiuti solidi (rifiuti confezionati e rifiuti sfusi non polverulenti) è pari a complessive 192 t. ed è da intendersi disponibile per tutte le operazioni condotte sui rifiuti autorizzati in ingresso impianto.

Si autorizza, in capo alla Ditta G2 Ambiente S.r.l., l'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti di cui all'Allegato I, Parte IV, Allegato B ed Allegato C del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. come sopra specificate rispetto ai rifiuti riconducibili ai seguenti cod. CER

C.E.R.	DESCRIZIONE	RECUPERO RIFIUTI OLEOSI	TRATTAMENTO ACQUE REFLUE E RIFIUTI	CENTRIFUGAZIONE ED INERTIZZAZIONE	MESSA IN RISERVA	DEPOSITO PRELIMINARE	riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche	RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE	SCAMBIO DI RIFIUTI

PROVINCIA DI ASTI

		R3	D8/D9	D9	R13	D15	R5	D13	R12
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci			X	X	X		X	X
01 05 05*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli			X	X	X		X	X
01 05 06*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose			X	X	X		X	X
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06			X	X	X		X	X
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06			X	X	X		X	X
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia			X	X	X		X	X
02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose				X	X		X	X
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli di cui alla voce 02 01 08		X		X	X		X	X
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia		X	X	X	X		X	X
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		X	X	X	X		X	X
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti		X		X	X		X	X
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti		X	X	X	X		X	X
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		X	X	X	X		X	X
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		X	X	X	X		X	X
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti		X		X	X		X	X
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		X		X	X		X	X
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		X	X	X	X		X	X
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti		X		X	X		X	X
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				X	X		X	X
02 06 02	Rifiuti legati all'impiego dei conservanti		X		X	X		X	X
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		X	X	X	X		X	X
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti				X	X		X	X
02 07 01	Rifiuti provenienti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima		X		X	X		X	X
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche		X		X	X		X	X
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		X		X	X		X	X
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		X	X	X	X		X	X
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui la voce 03031		X	X	X	X		X	X
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo			X	X	X		X	X
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo			X	X	X		X	X
04 02 19*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose			X	X	X		X	X
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19			X	X	X		X	X
04 02 22	Rifiuti di fibre tessili lavorate				X	X		X	X
05 01 02*	fanghi da processi di dissalazione			X	X	X		X	X
05 01 03*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	X		X	X	X		X	X
05 01 04*	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione			X	X	X		X	X
05 01 05*	perdite di olio	X			X	X		X	X
05 01 06*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	X		X	X	X		X	X
05 01 09*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X		X	X
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi	X		X	X	X		X	X

PROVINCIA DI ASTI

C.E.R.	DESCRIZIONE	RECUPERO RIFIUTI OLEOSI	TRATTAMENTO ACQUE REFLUE E RIFIUTI	CENTRIFUGAZIONE ED INERTIZZAZIONE	MESSA IN RISERVA	DEPOSITO PRELIMINARE	riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche	RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE	SCAMBIO DI RIFIUTI
		R3	D8/D9	D9	R13	D15	R5	D13	R12
	da quelli di cui alla voce 05 01 09								
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie			X	X	X		X	X
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento		X		X	X		X	X
05 01 16	rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio				X	X		X	X
06 05 02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose			X	X	X		X	X
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02			X	X	X		X	X
06 13 02*	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)				X	X		X	X
07 01 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri		X		X	X		X	X
07 01 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri		X		X	X		X	X
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri		X		X	X		X	X
07 01 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose			X	X	X		X	X
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11			X	X	X		X	X
07 02 01*	soluzioni acquose di lavaggio e acque madri		X		X	X		X	X
07 02 08 *	altri fondi e residui di reazione			X	X	X		X	X
07 02 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose			X	X	X		X	X
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211			X	X	X		X	X
07 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri		X		X	X		X	X
07 03 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose			X	X	X		X	X
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311			X	X	X		X	X
07 05 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri		X		X	X		X	X
07 05 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri		X		X	X		X	X
07 05 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri		X		X	X		X	X
07 05 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose			X	X	X		X	X
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11			X	X	X		X	X
07 06 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri		X		X	X		X	X
07 06 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri				X	X		X	X
07 06 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri				X	X		X	X
07 06 08*	altri fondi e residui di reazione				X	X		X	X
07 06 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti				X	X		X	X
07 06 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X	X	X	X		X	X
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11		X	X	X	X		X	X

PROVINCIA DI ASTI

C.E.R.	DESCRIZIONE	RECUPERO RIFIUTI OLEOSI	TRATTAMENTO ACQUE REFLUE E RIFIUTI	CENTRIFUGAZIONE ED INERTIZZAZIONE	MESSA IN RISERVA	DEPOSITO PRELIMINARE	riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche	RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE	SCAMBIO DI RIFIUTI
		R3	D8/D9	D9	R13	D15	R5	D13	R12
07 07 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri		X		X	X		X	X
07 07 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri		X		X	X		X	X
07 07 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri		X		X	X		X	X
07 07 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose			X	X	X		X	X
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11			X	X	X		X	X
08 01 20	Sospensioni Acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119		X		X	X		X	X
08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X		X	X		X	X
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose				X	X		X	X
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11				X	X		X	X
08 01 15*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose			X	X	X		X	X
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115			X	X	X		X	X
08 03 08	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro		X		X	X		X	X
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose				X	X		X	X
08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose				X	X		X	X
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317				X	X		X	X
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)				X	X		X	X
10 01 02	ceneri leggere di carbone				X	X		X	X
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato				X	X		X	X
10 01 04*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia				X	X		X	X
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi			X	X	X		X	X
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi			X	X	X		X	X
10 01 09*	acido solforico				X	X		X	X
10 01 13*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante				X	X		X	X
10 01 14*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose				X	X		X	X
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14				X	X		X	X
10 01 16*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose				X	X		X	X
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16				X	X		X	X
10 01 18*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose				X	X		X	X
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18				X	X		X	X

PROVINCIA DI ASTI

C.E.R.	DESCRIZIONE	RECUPERO RIFIUTI OLEOSI	TRATTAMENTO ACQUE REFLUE E RIFIUTI	CENTRIFUGAZIONE ED INERTIZZAZIONE	MESSA IN RISERVA	DEPOSITO PRELIMINARE	riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche	RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE	SCAMBIO DI RIFIUTI
		R3	D8/D9	D9	R13	D15	R5	D13	R12
10 01 20*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose			X	X	X		X	X
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20			X	X	X		X	X
10 01 22*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose			X	X	X		X	X
10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22			X	X	X		X	X
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato				X	X		X	X
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone	X			X	X		X	X
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	X			X	X		X	X
10 02 11*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X			X	X		X	X
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100211	X			X	X		X	X
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X	X	X		X	X
11.01.11*	Soluzioni acquose di lavaggio contenenti sostanze pericolose	X			X	X		X	X
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 100111	X			X	X		X	X
12 01 06*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	X			X	X		X	X
12 01 07*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	X			X	X		X	X
12.01.09*	Emulsioni e soluzioni per macchinari contenenti alogeni		X		X	X		X	X
12 01 14*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X		X	X
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	X		X	X	X		X	X
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	X		X	X	X		X	X
12 01 19*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili	X			X	X		X	X
12 03 01*	Soluzioni Acquose di lavaggio		X		X	X		X	X
13 01 05*	emulsioni non clorurate		X		X	X		X	X
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	X			X	X		X	X
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	X			X	X		X	X
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici	X			X	X		X	X
13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	X			X	X		X	X
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici	X			X	X		X	X
13 02 04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	X			X	X		X	X
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	X			X	X		X	X
13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	X			X	X		X	X
13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	X			X	X		X	X
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	X			X	X		X	X

PROVINCIA DI ASTI

C.E.R.	DESCRIZIONE	RECUPERO RIFIUTI OLEOSI	TRATTAMENTO ACQUE REFLUE E RIFIUTI	CENTRIFUGAZIONE ED INERTIZZAZIONE	MESSA IN RISERVA	DEPOSITO PRELIMINARE	riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche	RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE	SCAMBIO DI RIFIUTI
		R3	D8/D9	D9	R13	D15	R5	D13	R12
13 03 06*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	X			X	X		X	X
13 03 07*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	X			X	X		X	X
13 03 08*	oli sintetici isolanti e termoconduttori	X			X	X		X	X
13 03 09*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili	X			X	X		X	X
13 03 10*	altri oli isolanti e termoconduttori	X			X	X		X	X
13 04 01*	oli di sentina della navigazione interna	X			X	X		X	X
13 04 02*	oli di sentina delle fognature dei moli	X			X	X		X	X
13 04 03*	altri oli di sentina della navigazione	X			X	X		X	X
13 05 02*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	X		X	X	X		X	X
13 05 03*	fanghi da collettori	X		X	X	X		X	X
13 05 06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua	X			X	X		X	X
13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	X	X		X	X		X	X
13 07 01*	olio combustibile e carburante diesel	X			X	X		X	X
13 07 02*	petrolio	X			X	X		X	X
13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele)	X			X	X		X	X
13 08 01*	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione			X	X	X		X	X
13 08 02*	altre emulsioni	X	X		X	X		X	X
15 01 01	imballaggi in carta e cartone				X	X		X	X
15 01 02	imballaggi in plastica				X	X	X	X	X
15 01 03	imballaggi in legno				X	X	X	X	X
15 01 04	imballaggi metallici				X	X	X	X	X
15 01 05	imballaggi in materiali compositi				X	X	X	X	X
15 01 06	imballaggi in materiali misti				X	X	X	X	X
15 01 07	imballaggi in vetro				X	X	X	X	X
15 01 09	imballaggi in materia tessile				X	X	X	X	X
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze				X	X	X	X	X
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose				X	X		X	X
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02				X	X		X	X
16 01 03	pneumatici fuori uso				X	X		X	X
16 01 07*	filtri dell'olio				X	X		X	X
16 01 17	metalli ferrosi				X	X		X	X
16 01 19	plastica				X	X		X	X
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti cloro fluorocarburi, HCFC, HFC				X	X		X	X
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12				X	X		X	X

PROVINCIA DI ASTI

C.E.R.	DESCRIZIONE	RECUPERO RIFIUTI OLEOSI	TRATTAMENTO ACQUE REFLUE E RIFIUTI	CENTRIFUGAZIONE ED INERTIZZAZIONE	MESSA IN RISERVA	DEPOSITO PRELIMINARE	riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche	RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE	SCAMBIO DI RIFIUTI
		R3	D8/D9	D9	R13	D15	R5	D13	R12
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13				X	X		X	X
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose				X	X		X	X
16 03 06	Rifiuti organici diversi di quelli di cui alla voce 16 03 05		X		X	X		X	X
16 05 06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio				X	X		X	X
16 06 01 *	Batterie al Piombo				X	X		X	X
16 06 02 *	Batterie al Nichel Cadmio				X	X		X	X
16 06 04	Batterie alcaline (16 06 03)				X	X		X	X
16 06 05	altre batterie ed accumulatori				X	X		X	X
16 07 08*	rifiuti contenenti olio	X	X		X	X		X	X
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose		X		X	X		X	X
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)				X	X		X	X
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi				X	X		X	X
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti				X	X		X	X
16 08 04	catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)				X	X		X	X
16 08 05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico				X	X		X	X
16 08 06*	liquidi esauriti usati come catalizzatori		X		X	X		X	X
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose				X	X		X	X
16 10 01*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose		X		X	X		X	X
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01		X		X	X		X	X
17 01 01	cemento				X	X		X	X
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06				X	X		X	X
17 02 01	legno				X	X		X	X
17 02 02	vetro				X	X		X	X
17 02 03	plastica				X	X		X	X
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati				X	X		X	X
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01				X	X		X	X
17 04 05	ferro e acciaio				X	X		X	X
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose				X	X		X	X
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose			X	X	X		X	X
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03			X	X	X		X	X
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose				X	X		X	X
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03				X	X		X	X

PROVINCIA DI ASTI

C.E.R.	DESCRIZIONE	RECUPERO RIFIUTI OLEOSI	TRATTAMENTO ACQUE REFLUE E RIFIUTI	CENTRIFUGAZIONE ED INERTIZZAZIONE	MESSA IN RISERVA	DEPOSITO PRELIMINARE	riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche	RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE	SCAMBIO DI RIFIUTI
		R3	D8/D9	D9	R13	D15	R5	D13	R12
18 01 03*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni				X	X		X	X
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)				X	X		X	X
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08				X	X		X	X
19 01 06*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	-	X		X	X		X	X
19 01 07	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi				X	X		X	X
19 01 10	Carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei Fumi				X	X		X	X
19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose			X	X	X		X	X
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05			X	X	X		X	X
19 02 07*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	X			X	X		X	X
19.02.08*	rifiuti combustibili liquidi contenenti sostanze pericolose	X			X	X		X	X
19 02 09*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose				X	X		X	X
19 02 11*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose				X	X		X	X
19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani		X		X	X		X	X
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale		X		X	X		X	X
19 07 02*	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose		X		X	X		X	X
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702		X		X	X		X	X
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia				X	X		X	X
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane		X	X	X	X		X	X
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	X			X	X		X	X
19 08 10*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	X			X	X		X	X
19 08 11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X		X	X
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	X		X	X	X		X	X
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	X		X	X	X		X	X
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	X		X	X	X		X	X
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti				X	X		X	X
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua			X	X	X		X	X
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione			X	X	X		X	X
19 09 04	carbone attivo esaurito				X	X		X	X
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite				X	X		X	X
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico			X	X	X		X	X
19 11 01*	filtri di argilla esauriti				X	X		X	X

PROVINCIA DI ASTI

C.E.R.	DESCRIZIONE	RECUPERO RIFIUTI OLEOSI	TRATTAMENTO ACQUE REFLUE E RIFIUTI	CENTRIFUGAZIONE ED INERTIZZAZIONE	MESSA IN RISERVA	DEPOSITO PRELIMINARE	riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche	RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE	SCAMBIO DI RIFIUTI
		R3	D8/D9	D9	R13	D15	R5	D13	R12
19 11 02*	catrami acidi				X	X		X	X
19 11 03*	rifiuti liquidi acquosi	X	X		X	X		X	X
19 11 05*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X		X	X
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	X		X	X	X		X	X
19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose			X	X	X		X	X
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11			X	X	X		X	X
19 13 01*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose				X	X		X	X
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01				X	X		X	X
19 13 03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X		X	X
19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	X		X	X	X		X	X
19 13 05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X		X	X
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	X		X	X	X		X	X
19 13 07*	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X		X	X		X	X
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	X	X		X	X		X	X
20 01 01	carta e cartone				X	X		X	X
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio				X	X		X	X
20 01 39	plastica				X	X		X	X
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche			X	X	X		X	X
20 03 06	Rifiuti di pulizia delle fognature		X		X	X		X	X

L'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti di cui all'Allegato I, Parte IV, Allegato B ed Allegato C del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. può avvenire presso le seguenti principali aree di stabilimento⁴:

Area di stabilimento/serbatoio	Operazione di recupero e smaltimento
Serbatoio 1	D8 - D9 - D15
Serbatoio 2	D8 - D9 - D15

⁴ La definizione delle diverse aree di stabilimento impiegate, fermo restando il rispetto delle norme tecniche applicabili e le misure di tutela della matrici ambientali coinvolte, riveste carattere meramente indicativo e non tassativo, e non preclude, nei limiti della capacità di impianto e dei trattamenti autorizzati, l'autonomia organizzativa del gestore dell'installazione IPPC.

PROVINCIA DI ASTI

Serbatoio 3	D15
Serbatoio 7	R13
Serbatoio 8	R3
Serbatoio 13	R3
Serbatoio 14	R3
Serbatoio 16	R3
Serbatoio 17	R3
AC1	R3 - R12 - R13 - D14 - D15
AC2	R5 - R12 - R13 - D13 - D15 (lavaggio chimico-fisico)
Deposito rifiuti	R5 - R12 - R13 - D13 - D15
Impianto di trattamento Chimico-fisico	D8 - D9 (R13 - D15)
Impianto di centrifugazione/inertizzazione	R3 - D9 (R13 - D15)

Si prescrive altresì alla Ditta G2 Ambiente S.r.l., nell'esercizio dell'omonima Installazione IPPC, il rispetto delle seguenti condizioni:

-i rifiuti sanitari classificati a rischio infettivo, disciplinati dal D.P.R. 254/2003 e riconducibili al cod. CER 18 01 03* "rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni" possono essere depositati in impianto (operazione D15) per un periodo non superiore a 5 gg.;

-il gestore può accettare in impianto il rifiuto identificato con il Cod. CER 17 05 04, "terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03", ed al Cod. CER 17 09 04 "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03", solo a seguito di verifica analitica riferita al singolo sito di provenienza (per il rifiuto riconducibile al cod. CER 17 09 04 solo se proveniente da demolizioni di opere potenzialmente contaminate), stoccando separatamente il rifiuto sulla base della rispondenza ai valori di cui alle Colonne A e B. della Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

-il gestore, sulla base delle caratteristiche di impianto, può stoccare i rifiuti liquidi da trattamento anaerobico solo se stabilizzati e non suscettibili di ulteriori trasformazioni;

- occorre effettuare, su tutte le partite di rifiuti in ingresso, la sorveglianza radiometrica di cui al D.Lgs 100/2011 (modifiche al precedente D.Lgs 230/1995) e di cui alla L.R. 5/2010 ed alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 37-2766 del 18/10/2011, ed applicare le procedure per la definizione delle modalità di controllo della radioattività dei carichi e per la gestione delle emergenze, compresa la registrazione degli esiti dei controlli effettuati sui veicoli in ingresso e la predisposizione dell'area per la sosta del carico in caso di segnalazione positiva (area di segregazione);

- in relazione alla procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in impianto, si richiama il rispetto degli artt. 188-bis e 188-ter (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI), 190 (registri di carico e scarico), 193 (trasporto dei rifiuti) e 212 (Albo Gestori Ambientali) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., oltre all'art. 266 del medesimo Decreto alla luce dell'abrogazione dell'art. 122 del T.U. Leggi di P.S. 733/1934 da parte del DPR 311/2001, e la verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalle citate norme da parte dei conferitori;

- occorre verificare, anche sulla base della natura del rifiuto accettato, la corrispondenza e la coerenza tra i cod. CER trasportati e l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali ed al Registro Imprese delle Ditte conferitrici e occorrerà verificare, per ogni singolo carico accettato, che i documenti di trasporto (formulario identificazione rifiuti) riportino la denominazione dell'utenza produttiva effettivamente prodotto il rifiuto nel caso di conferimenti effettuati da trasportatori iscritti alla Cat. 4 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e la sede operativa/produttiva dei soggetti che hanno prodotto e trasportato i rifiuti decadenti dalla propria attività lavorativa nel caso di conferimenti effettuati da trasportatori iscritti alla Cat. "212, comma 8", dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;

- possono essere eccezionalmente accettati in impianto i conferimenti di rifiuti metallici provenienti da utenze produttive nella forma del cd. "conferimento occasionale e saltuario" con il limite di 30kg/g o 30 L/g o 100kg/a o 100 l/a ed i conferimenti diretti dalle utenze domestiche nella forma del "conferimento occasionale e saltuario" ("ricevuta privati") e nel rispetto dei limiti della gestione in privativa del rifiuto del ciclo pubblico e della disciplina sull'assimilazione dei rifiuti urbani;
- rispetto al trattamento in impianto dei RAEE devono essere rispettate le prescrizioni tecniche, gestionali ed amministrative dettate dal D.Lgs 49/2014. Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del citato Decreto, il "trattamento adeguato" e le operazioni di recupero e di riciclaggio includono il rispetto dei requisiti tecnici e delle modalità di gestione e di stoccaggio stabilite negli Allegati VII e VIII, anche in applicazione del Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16/09/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché del Regolamento (CE) n. 842/2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra. In particolare, si prescrive l'integrale applicazione delle disposizioni di cui all'All. VII "modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento di cui all'art. 18, comma 2", del D.Lgs 49/2014 e di cui all'All. VIII "Requisiti tecnici degli impianti di trattamento di cui all'art. 18, comma 2" del D.Lgs 49/2014. Nel dettaglio, si prescrive, di effettuare la raccolta dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico. Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero. Devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, per evitare il rilascio in atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato 1B, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità. Devono essere: a) scelte idonee apparecchiature di sollevamento; b) rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature; c) assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili; d) mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti; e) evitare operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza; f) utilizzare modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto. Rispetto alla gestione dei rifiuti in ingresso, i materiali da sottoporre a trattamento devono essere caratterizzati e separati per singola tipologia al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento. Lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero. I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I serbatoi contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e di dispositivi di contenimento. I contenitori dei fluidi volatili devono essere a tenuta stagna e mantenuti in condizioni di temperatura controllata. Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di: a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato; b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento; c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato. Lo stoccaggio del CFC e degli HCFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'art. 5 della L. 549/1993 e ss.mm.ii. recante misure a tutela dell'ozono stratosferico. Lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose o radioattive deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi. Il settore di

stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate e, nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;

- non è consentita "accettazione con riserva" di rifiuti in ingresso e collocazione in zona di quarantena;
- lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato per singolo cod. CER anche in ragione dell'invio a soggetti terzi autorizzati per il completamento del recupero o per lo smaltimento finale; devono inoltre essere chiaramente identificate le aree di messa in riserva (operazione R13) da quelle di deposito preliminare (operazione D15);
- i rifiuti classificati con cod. CER della categoria "20 possono essere accettati in impianto solo qualora prodotti e provenienti da utenze produttive e nei limiti dell'assimilazione per qualità o quantità o nel caso in cui il produttore abbia preventivamente indicato ed adottato un sistema alternativo rispetto al ciclo pubblico di raccolta, o se conferiti dal gestore del servizio pubblico di raccolta.

-il gestore deve comunicare con preavviso di 30 gg. alla Provincia di Asti ed agli organi preposti al controllo la cessazione dell'attività di cui trattasi; entro i successivi 90 gg. dalla data di cessazione dell'attività di gestione rifiuti è fatto obbligo di avviare le necessarie operazioni di ripristino ambientale dei luoghi, delle installazioni fisse e mobili ed eventuale bonifica dell'area, come previsto nella relazione tecnica e nella relazione di riferimento; a far tempo dalla cessazione dell'attività il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali ad essa previsti (si rimanda in termini generali a quanto previsto dal documento "Piano di dismissione Revisione 1" del dicembre 2014, acquisito agli atti)⁵;

-il gestore deve garantire che a servizio dell'impianto operi personale adeguatamente esperto e preparato nel settore e che nell'ambito del suddetto personale sia individuato un direttore tecnico responsabile, preposto alla conduzione dell'impianto di cui deve essere documentata l'esperienza e la preparazione nel settore; ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicato tempestivamente alla Provincia di Asti – Servizio Ambiente;

-l'attività deve svolgersi secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica e secondo le prescrizioni autorizzate;

-l'attività può essere effettuata esclusivamente all'interno del fabbricato e dell'area produttiva sito nel Comune di Dusino San Michele; è vietato lo stoccaggio di materiali e rifiuti all'esterno del fabbricato produttivo;

-il gestore deve comunicare alla Provincia di Asti, entro 30 gg., eventuali modifiche alla propria attività compreso il tipo e del numero delle attrezzature impiegate che possano avere rilevanza ed incidenza sull'attività di trattamento rifiuti e sulle varie matrici ambientali;

-la zona di carico/scarico dei rifiuti e di lavaggio cisterne deve essere dotata di pavimentazione idonea al transito di veicoli ed al rifiuto con cui può venire a contatto e deve essere periodicamente ispezionata al fine di individuare e tempestivamente ripristinare, eventuali fessurazioni o qualsiasi altra via di infiltrazione di percolati nel sottosuolo;

-il carico/scarico deve avvenire su superficie dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare le eventuali fuoriuscite accidentali ad un pozzetto di raccolta, non collegato al sistema fognario,

⁵ Il documento "Piano di dismissione Revisione 1" del dicembre 2014 può essere soggetto a periodica revisione ed aggiornamento

PROVINCIA DI ASTI

- ovvero all'interno di un bacino di contenimento a tenuta, onde garantire, tra l'altro, facilità di raccolta e pulizia in caso di versamenti accidentali;
- lo stoccaggio dei rifiuti destinati a recupero deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
 - la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
 - la superficie dedicata al transito dei veicoli deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
 - ciascun serbatoio dedicato alle operazioni di messa in riserva e smaltimento dei rifiuti deve essere contrassegnato mediante sistemi ben visibili per dimensioni e collocazione, riportanti i codici CER, lo stato fisico ed eventuali caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati;
- devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
- deve essere distinto il settore per il conferimento da quello in cui si esercitano le operazioni di recupero rifiuti R13 "messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12" di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
 - ove la "messa in riserva" dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;
 - l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta "a tenuta" di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento;
 - lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate. Tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
 - i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
 - i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
 - le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
 - il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo antitroppo pieno o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello;
 - gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento (rif. prescrizioni di cui al Cap. III - emissioni in atmosfera);
 - i contenitori e/o serbatoi devono essere posti su basamento pavimentato e dotati di bacini di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento;
 - i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
 - lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani;

PROVINCIA DI ASTI

- i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
 - la vasca di stoccaggio dei fanghi a servizio degli impianti di centrifugazione ed inertizzazione e di trattamento acque⁶ deve essere dotata di copertura con pannelli mobili o con centina e devono essere adottate idonee modalità gestionali che limitino l'apertura della vasca alle sole fasi di carico del rifiuto e limitino il rischio di formazione di emissioni odorigene e/o polveri.
 - le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti;
 - le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite.
 - il gestore deve effettuare, almeno una volta ogni tre anni, il collaudo di tenuta di tutti i serbatoi (interrati, fuori terra, semi-interrati) o dei relativi bacini di contenimento: copia della relazione di collaudo, a firma di tecnico abilitato iscritto ad Ordine competente, deve pervenire alla Provincia di Asti entro 15 gg. dalla scadenza di cui sopra;
 - le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento;
 - i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
 - i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
 - la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
 - tutte le aree operative dell'impianto devono essere munite di adeguate pavimentazioni, di sistemi di raccolta, contenimento e convogliamento in modo da assicurare la protezione del terreno, del suolo e del sottosuolo. Le stesse infrastrutture devono essere soggette a manutenzione tale da garantire il mantenimento delle condizioni di integrità;
- ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, a garanzia degli obblighi derivanti da un eventuale inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti ed all'adozione delle necessarie misure per rimediare a tale inquinamento, l'Autorizzazione Integrata Ambientale deve prevedere adeguate garanzie finanziarie, che saranno definite con successivi Decreti emanati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Nelle more di applicazione dei citati Decreti, il gestore dell'Installazione IPPC deve prestare/confermare, entro 60 gg. dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento ex D.P.R. 160/2010 la garanzia finanziaria di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale Piemonte 12/06/2000, n. 20-192, 31/07/2000 n. 24-611 e 19/03/2001, n. 44-2493, ad eventuale modifica o integrazione di quanto previsto dalla Determinazione dirigenziale della Provincia di Asti n. 4067 del 23/08/2010 (accettazione garanzie finanziarie).

⁶ Così come prescritto con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Asti n. 4839 del 02/10/2012, la vasca di stoccaggio dei fanghi a servizio degli impianti di centrifugazione ed inertizzazione e di trattamento acque è stata realizzata con tecnologia, materiali, trattamenti e presidi idonei ad evitare ogni interessamento della matrice "suolo" ed "acque" e ogni sversamento di rifiuto.

PROVINCIA DI ASTI

Rispetto alla "Linea trattamento acque" si prescrive il rispetto dei seguenti limiti allo scarico tecnologico in pubblica fognatura originato dalle operazioni di smaltimento rifiuti (impianto trattamento acque):

parametro	valore limite
Idrocarburi totali	< 5 (mg/L)
Tensioattivi totali	< 2 (mg/L)
Alluminio	< 1 (mg/L)
Bario	< 20 (mg/L)
Boro	< 2 (mg/L)
Cromo totale	< 2 (mg/L)
Ferro	< 2 (mg/L)
Manganese	< 2 (mg/L)
Nichel	< 2 (mg/L)
Piombo	< 0,2 (mg/L)
Rame	< 0,1 (mg/L)
Stagno	< 10 (mg/L)
Zinco	< 0,5 (mg/L)

Autocontrollo analitico trimestrale dei parametri indicati, oltre a pH, COD, BOD5, Solidi Sospesi, SOA, IPA, Fosforo totale e Azoto totale

Si prescrive alla Ditta G2 Ambiente S.r.l. di procedere all'interruzione immediata dello scarico qualora venisse riscontrata la presenza di forme di contaminazione non note in fase progettuale, al fine di procedere ad un eventuale adattamento o modifica di impianto, che dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia di Asti, e di prescrivere, nelle more dell'eventuale adeguamento, l'avvio del rifiuto ad impianto autorizzato. Si prescrive altresì, secondo le indicazioni del gestore del Servizio Idrico Integrato, di provvedere allo spostamento del collettore pubblico fognario interferente con l'area di ampliamento in progetto e di convogliare i reflui attraverso il misuratore di portata già installato

Si prescrive alla Ditta G2 Ambiente S.r.l. l'adozione del seguente protocollo operativo di monitoraggio finalizzato alla verifica della funzionalità del sistema di trattamento acque, articolato su tre differenti livelli - 1) test Run per la verifica diretta dell'efficienza dell'impianto predisposto (5 Giorni), 2) start up e messa a regime (3 mesi), 3) funzionamento a regime - in modo da valutare l'eventuale adozione di migliorie tecnico/impiantistiche e gestionali, e caratterizzato da controlli periodici:

- controllo tecnico: raccolta di informazioni sulle caratteristiche qualitative medie dei reflui e delle acque depurate, sui reflui immessi nella rete fognaria e sui rifiuti liquidi ritirati e trattati, sui consumi di risorse e sulla produzione di fanghi e altri residui, misure in campo ed osservazioni su fenomeni che interessano l'opera nel suo complesso;
- controllo gestionale: raccolta di informazioni sul sistema di controllo del processo depurativo, degli scarichi industriali in rete fognaria, dei rifiuti liquidi trattati e dei fanghi prodotti, sugli autocontrolli, su piani o procedure di manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche e delle strutture d'impianto, su sistemi di gestione e/o accreditamento;
- controllo analitico: elenco e descrizione dei punti di prelievo, delle modalità e tipologie di campionamento, prelievo dei campioni e verifica del rispetto dei limiti prescritti. Le determinazioni analitiche possono essere eseguite con tre differenti modalità (analisi speditive di campo, sulla base della disponibilità di tecniche economicamente sostenibili per i singoli contaminanti, attraverso tecniche rapide, analisi presso laboratorio esterno qualificato, analizzatore in linea per il parametro TOC).

Test Run (verifica delle performances quali/quantitative dell'impianto, verifica delle utilities, dei chemicals e dei rifiuti prodotti durante il normale esercizio nelle condizioni di impianto a regime). Deve essere prevista una prima fase di controllo della durata indicativa di circa 5 gg. (previsti per il trattamento di un quantitativo minimo di ca. 90 m³) durante i quali devono essere prelevati campioni in ingresso ed uscita dal sistema nonché campioni sugli stadi intermedi di trattamento. Durante il test sono rilevati i parametri di efficienza del sistema ed effettuati controlli analitici presso laboratorio certificato utilizzando il seguente schema di campionamento:

- PC1 Uscita serbatoio S6 analisi completa ad inizio test
- PC2 Uscita sezione di disoleazione, determinazione parametro idrocarburi totali durante il test
- PC3 Uscita sezione rimozione metalli, determinazione parametri metalli e Cloro libero durante il test
- PC4 Uscita sezione trattamento biologico, analisi completa durante il test
- PC5 -Pozzetto di scarico in fognatura, analisi completa durante il test (in caso di utilizzo sezione a carboni attivi)

Le tempistiche di campionamento devono essere determinate in modo da garantire la rappresentatività delle analisi. Durante il test devono essere anche effettuate misurazioni analitiche con test speditivi di campo per i parametri critici per verificarne l'accuratezza. Le analisi effettuate sul campione prelevato prima dell'ingresso nella "sezione B" dell'impianto deve comprendere la determinazione di tutte le sostanze inquinanti presenti, in particolare idrocarburi, metalli, solventi.

Start Up e Messa a Regime

Devono essere effettuate, per un periodo di 3 mesi, due sessioni di controlli analitici seguendo lo schema previsto per la fase di start up.

Messa a Regime

Terminata la fase di start up, sulla scorta dei risultati ottenuti, deve essere definita la strategia di controllo di processo, fermo restando l'esecuzione del controllo trimestrale della qualità dello scarico al PC5.

Controlli sui rifiuti in ingresso

Tutti i rifiuti in ingresso all'impianto, sia quelli oleosi destinati all'operazione di recupero R3 (riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi) di cui all'Allegato I, Parte IV, All. C del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. sia le acque destinate alle operazioni di smaltimento D8 (trattamento biologico non specificato .. che dia origine a composti o miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12) e D9 (trattamento fisicochimico non specificato .. che dia origine a composti o miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 quali evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) di cui all'Allegato I, Parte IV, All. B del medesimo Decreto devono essere gestite in coerenza con le normative vigenti. Qualora il certificato di omologa evidenziasse la presenza di sostanze che potenzialmente potrebbero avere concentrazioni nella fase acquosa superiori ai limiti prescritti per lo scarico tecnologico, devono essere attivate le opportune verifiche analitiche prima dell'invio all'impianto di trattamento acque.

Controlli sui campioni prelevati prima dello scarico tecnologico in fognatura

Devono essere determinanti i parametri fissati prescritti per lo scarico tecnologico, oltre a Cromo VI, Mercurio, Arsenico, Cadmio, Cianuri, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Nitrati, Fluoruri, Solventi Clorurati e Solventi Organici Azotati.

Si approva il Piano di Gestione delle Acque Meteoriche e di Dilavamento di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 1/R/2006, della L.R. 48/1993, del D.Lgs 152/1999 e del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (rif. documento depositato in data 02/09/2014, prot. SUAP 251/2014 del 02/09/2014, documentazione allegata all'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale).

Cap. VI - PRODUZIONE DI ENERGIA

Si prescrive l'applicazione del Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, febbraio 2009, secondo quanto previsto nel documento "Migliori tecniche disponibili - Revisione 1" del dicembre 2014, Par. 1.2.3.1. "efficienza energetica", acquisito agli atti⁷.

Cap. VIII - INQUINAMENTO ACUSTICO

Devono essere rispettati i limiti di immissione ed emissione acustici previsti dalla zonizzazione adottata dal Comune di Dusino San Michele, in particolare con riferimento alla classe IV "aree di intensa attività umana" ed alla classe V "aree prevalentemente industriali" di cui alla Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997, in cui ricade l'Installazione IPPC.

Cap. IX - PRESCRIZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 216 E 217 DEL R.D. 27/07/1934 N. 1265.

Il Sindaco del Comune di Dusino San Michele non ha disposto prescrizioni. L'attività svolta presso l'Installazione IPPC risulta ricompresa nell'elenco delle attività insalubri di cui all'art. 216 T.U.LL.SS. di cui al R.D. 1265/1934.

Cap. X - EMERGENZE AMBIENTALI E PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Sulla base della documentazione istruttoria esaminata, si esclude l'applicazione del D.Lgs 334/1999 e ss.mm.i. (recepimento della Direttiva CE n. 82/1996 "Direttiva Seveso 2") e del D.Lgs 238/2005, che ha recepito la direttiva 96/82/CE come modificata dalla direttiva 2003/105/CE ("Seveso Ter") in materia di prevenzione e controllo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Si prende atto del piano di emergenza aziendale contenuto nel documento "Migliori tecniche disponibili - Revisione 1" del dicembre 2014, a cui si rimanda. Le emergenze ambientali sono gestite attraverso la procedura di Gestione delle emergenze, inserita nel SGA. La procedura individua e risponde ad eventuali incidenti e situazioni di emergenza che possono aver effetti sull'ambiente circostante, in particolare:

- rischio Incendio
- rilasci e/o perdite di sostanze pericolose
- infortunio o malore del personale
- emergenza in orario notturno

Devono essere messe in atto tutte le procedure preventive indicate nel piano di emergenza e di monitoraggio presentato dal gestore dell'Installazione IPPC tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'atto autorizzativo, anche al fine di evitare il verificarsi di emergenze ambientali.

Nel caso di accertate emissioni fuggitive o di malfunzionamento della struttura produttiva, o in caso di eventi che possano generare ripercussioni sulle matrici ambientali, deve essere data comunicazione immediata alla Provincia di Asti, ad ARPA Dipartimento di Asti ed al Comune di Dusino San Michele, oltre all'adozione di tutti gli interventi necessari per il contenimento dell'inquinamento.

⁷ Il documento "Migliori tecniche disponibili - Revisione 1" del dicembre 2014, Par. 1.2.3.1. "efficienza energetica", può essere soggetto a periodica revisione

Ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'Autorità Competente e l'Ente responsabile degli accertamenti ed adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'Autorità Competente. In esito alle informative di cui sopra, l'Autorità Competente può diffidare il gestore dell'Installazione IPPC affinché adotti ogni misura complementare appropriata che l'Autorità stessa ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti. La mancata adozione di tali misure complementari da parte del gestore dell'Installazione IPPC nei tempi stabiliti dall'Autorità Competente è sanzionata ai sensi dell'art.29-quattordices, commi 1 o 2.

Il gestore dell'Installazione IPPC, **con cadenza annuale (entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui la relazione si riferisce)**, deve inviare alla Provincia di Asti una relazione generale sul monitoraggio effettuato, in cui vengano popolati gli indicatori delle performances ambientali (suddivise in indicatori di impatto ed indicatori di consumo di risorse), comprensiva degli autocontrolli annuali. Nel report trasmesso in copia informatica deve essere riportato, per ogni indicatore, il trend di andamento, per arco temporale disponibile, con le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dai BREF/linee guida settoriali e all'andamento specifico. La relazione generale ed il piano di monitoraggio possono essere redatti secondo le seguenti indicazioni di massima:

- bilanci ambientali: il gestore dell'Installazione IPPC deve descrivere con accuratezza i cicli produttivi e monitorare i flussi di materia, idrico e di energia, al fine di individuare le fasi critiche in cui è possibile recuperare, riutilizzare e quindi ottimizzare le risorse, costruendo un bilancio ambientale secondo le seguenti tappe:

1. studio del ciclo produttivo nella sua globalità;
2. individuazione dei diversi flussi (energia, acqua, rifiuti, materiali costituenti il prodotto);
3. realizzazione di uno schema a blocchi delle singole fasi identificando qualitativamente i flussi e rappresentandone i percorsi;
4. individuazione e quantificazione input e output per ciascuna fase;
5. verifica della congruenza del bilancio globale, controllando che la sommatoria dei flussi in entrata eguagli la sommatoria dei flussi in uscita, ipotizzando che non ci siano accumuli interni di materia o che l'acqua persa per evaporazione sia trascurabile o stimabile;
6. nel caso in cui non si riscontri tale congruità, ricerca delle cause e loro rimozione.

Si prende atto del piano di monitoraggio e controllo adottato dal gestore dell'Installazione IPPC, (documento di cui alla nota del 18/12/2014 Rev. I, dicembre 2014) acquisito agli atti.

Relazione di riferimento: sulla base del D.M. 272/2014 ed ai successivi interventi interpretativi intervenuti, i gestori delle Installazioni IPPC esistenti devono presentare gli esiti dello screening che dia conto della non necessità della relazione di riferimento entro tre mesi dalla pubblicazione del citato D.M. (07/01/2015). In tal senso si prende atto del documento "Relazione di riferimento Revisione 1" del dicembre 2014, acquisito agli atti, redatto secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea del 06/05/2014 n. 2014/C/136/01. Per le installazioni con procedimenti in corso la presentazione della relazione di riferimento eventualmente necessaria deve essere depositata entro 12 mesi dalla pubblicazione del citato D.M. 272/2014, che deve tenere conto delle sostanze presenti e trattate in stabilimento anche alla luce del Regolamento 18/12/2104, n. 1357/2014/UE in materia di classificazione dei rifiuti.

Cap. XI - CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DEL NORMALE ESERCIZIO

Ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. l'Autorizzazione Integrata Ambientale deve contenere le misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione. Salvo eventi incidentali, per i quali si rimanda al piano di sicurezza, non si rilevano condizioni diverse dal normale esercizio di impianto. In ogni caso in cui la struttura produttiva dovesse operare in condizioni diverse da quelle di normale esercizio deve essere data comunicazione alla Provincia di Asti, ad ARPA Dipartimento di Asti ed al Comune di Dusino San Michele e devono essere tempestivamente adottate tutte le procedure necessarie per evitare il diffondersi dell'inquinamento.

L'atto autorizzativo o successive integrazioni possono, ferme restando le diverse competenze in materia di autorizzazione alla demolizione ed alla bonifica dei suoli, disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza di parti dell'installazione per le quali il gestore dichiara non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione stessa. Gli spazi liberabili con la rimozione di tali parti di impianto sono considerati disponibili alla realizzazione delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempi tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se del caso, alla bonifica.

Ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorità Competente accerta secondo quanto previsto e programmato nell'atto autorizzativo ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6, e con oneri a carico del gestore dell'Installazione IPPC:

- a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il gestore dell'Installazione IPPC abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione ed in particolare che abbia informato l'Autorità Competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Al fine di consentire le attività di controllo, il gestore dell'Installazione IPPC deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria.

Ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale o delle domande di modifica di cui all'art. 29-nonies o del riesame di cui all'art. 29-octies e per i successivi controlli previsti dall'art. 29-decies del citato Decreto sono a carico del gestore dell'Installazione IPPC. Ai sensi dell'art. 33, comma 3-ter, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nelle more di adozione del Decreto di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto stabilito dal Decreto 24/04/2008 " Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59".





PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'oro al valor militare

AREA DIREZIONE OPERATIVA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

N. proposta 2709 - 025 del 19/11/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: INSTALLAZIONE IPPC G2 AMBIENTE S.R.L. - DUSINO SAN MICHELE, CORSO INDUSTRIA N. 40 – INTEGRAZIONE CODICI CER AUTORIZZATI.
PRESA D'ATTO

IL DIRIGENTE

1. PREMESSO che:

- 1.1. il gestore dell'installazione AIA G2 Ambiente S.r.l. ha comunicato con nota ns. prot. 21.049 del 12.11.2020, la necessità di procedere ad integrare l'elenco dei codici CER già autorizzati;
- 1.2. le motivazioni addotte fanno riferimento alle possibilità di sviluppo delle attività dell'installazione AIA autorizzata;
- 1.3. il gestore dichiara che la tipologia dei codici richiesti è compatibile con le caratteristiche tecniche ed impiantistiche dello stabilimento G2 Ambiente S.r.l.

2. CONSIDERATO che:

- 2.1. si prende atto della comunicazione di cui sopra;
- 2.2. si ricorda che l'integrazione dei codici CER autorizzati con quelli richiesti, deve avvenire compatibilmente con le caratteristiche tecniche ed impiantistiche dello stabilimento G2 Ambiente S.r.l., di cui all' l'AIA vigente (provvedimento unico n. 14/2015 del 04.06.2015), in vigore, che deve essere quindi novellata, come indicato nel prospetto ALLEGATO 1), parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. DATO ATTO dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 5 del Codice di comportamento della Provincia di Asti.

4. VISTI infine:

- 4.1. la direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;
- 4.2. il D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.;



ALLEGATO 1)

CODICE CER PER CONFERIMENTO CON OPERAZIONI R12-R13-D13-D15

CER	DESCRIZIONE
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
080410	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409
080416	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415
110108*	Fanghi di fosfatazione
110109*	Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
110110	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109
120116*	Residui di materiali di sabbiatura, contenente sostanze pericolose
120117	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116
140603*	Altri solventi e miscele di solventi
160114*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160115	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
160304	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303
170301*	Miscela bituminose contenenti catrame di carbone
170402	Alluminio
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voce 170603
190801	Vaglio
190901	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
200127*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
200201	Rifiuti biodegradabili

**CODICE CER PER CONFERIMENTO IN OPERAZIONI D8/D9
(trattamento chimico/fisico/biologico)**

CER	DESCRIZIONE
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
160304	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303

**CODICE CER PER CONFERIMENTO IN OPERAZIONE D9
(centrifugazione fanghi)**

CER	DESCRIZIONE
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
110108*	Fanghi di fosfatazione
110109*	Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
110110	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109

Reproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- 4.3. la legge 14 dicembre 1998, n.40 e s.m.i.;
- 4.4. la D.G.R. 21-27037 del 12.04.1999 e s.m.i.;
- 4.5. il D.Lgs. 267/2000;
- 4.6. le disposizioni vigenti;

DETERMINA

1. Di prendere atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. Di prendere in particolare atto dell'integrazione dell'elenco dei codici CER già autorizzati, di cui all'AIA vigente.
3. Di rilevare che in ALLEGATO 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, sono indicati i Codici CER in questione.
4. Di ricordare che l'integrazione dei codici autorizzati, di cui all'AIA vigente, con quelli inseriti nell'allegato di cui al punto precedente, deve avvenire in modo compatibile con le caratteristiche tecniche ed impiantistiche dello stabilimento G2 Ambiente S.r.l., oltrechè non costituire modifica sostanziale all'AIA.
5. Di precisare che il presente atto va a novellare l'AIA vigente, in merito all'elenco dei codici CER autorizzati.
6. Di inviare, successivamente, il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza alle disposizioni del vigente Regolamento di Contabilità;
7. Di dare atto che la presente determinazione verrà inviata al proponente.
8. Di attestare infine l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 5 del Codice di comportamento della Provincia di Asti.
9. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza del presente atto;

IL DIRIGENTE
(Angelo Marengo)
FIRMATO DIGITALMENTE



PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'oro al valor militare

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione N. proposta 2709 del 19/11/2020

DETERMINA N.RO 2514 DEL 19/11/2020

Oggetto: INSTALLAZIONE IPPC G2 AMBIENTE S.R.L. - DUSINO SAN MICHELE, CORSO INDUSTRIA N. 40 – INTEGRAZIONE CODICI CER AUTORIZZATI.
PRESA D'ATTO

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal 19/11/2020 per 15 giorni consecutivi.

Asti, 19/11/2020

IL RESPONSABILE
(Marengo Angelo)
FIRMATO DIGITALMENTE



PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'oro al valor militare

AREA DIREZIONE OPERATIVA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

N. proposta 2941 - 025 del 04/12/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: INSTALLAZIONE IPPC GIÀ G2 AMBIENTE S.R.L. - DUSINO SAN MICHELE,
CORSO INDUSTRIA N. 40. VOLTURAZIONE AIA IN CAPO A ECOTHERM S.R.L.
PRESA D'ATTO.

IL DIRIGENTE

1. PREMESSO che:

- 1.1. lo stabilimento IPPC G2 Ambiente S.r.l., è titolare di AIA vigente (provvedimento unico n. 14/2015 del 04.06.2015);
- 1.2. con d.d.2.514 del 19.11.2020, la sopracitata installazione ha visto integrati i codici CER autorizzati.

2. VISTO che:

- 2.1. il gestore, con nota ns. prot. n. 22.680 del 03.12.2020, ha inviato al SUAP competente e, per conoscenza, alla Provincia di Asti, richiesta di volturazione dell'AIA vigente all'impresa subentrante – fusione per incorporazione - denominata ECOTHERM S.r.l. con sede legale a 00071 Pomezia (Roma), via VACCARECCIA n. 43/D - C.F. 02158610580 – P. IVA 01033371004;
- 2.2. la documentazione presentata consiste in:
 - 2.2.1. istanza in bollo su form predisposto dalla Provincia di Asti;
 - 2.2.2. atto di fusione per incorporazione Repertorio n. 6.278 – Raccolta n. 3.347 del 20.11.2020, a cui sono allegati: A) Procura, B) Statuto;
 - 2.2.3. volturazione polizza fidejussoria n. 1691.00.27.2799791374 - SACE SIMEST gruppo cdp – Agenzia CADORE ASSICURAZIONI S.r.l.;
 - 2.2.4. dichiarazioni sostitutive di comunicazione antimafia dei sigg.: Luca Caratto – amministratore delegato Ecotherm S.r.l., Gianni Andrea Mannucchi – presidente CdA Ecotherm S.r.l., Giuseppe Dascola – delegato del gestore ambientale IPPC, Oreste Mancini – consigliere Ecotherm S.r.l., Gianluca Mannucchi – consigliere Cda Ecotherm S.r.l.
 - 2.2.5. dichiarazioni di cui agli impianti di smaltimento/recupero rifiuti, afferenti ai sigg.: Giuseppe Dascola, Luca Caratto, Gianni Andrea Mannucchi.

3. DATO ATTO che viene mantenuta invariata l'ubicazione della sede operativa posta a 14010 - Dusino San Michele (AT), corso Industria, 40, di cui all'AIA vigente.

4. CONSIDERATO che occorre dar seguito positivamente all'istanza, prendendo atto dei contenuti della stessa.

5. RILEVATA l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 5 del Codice di comportamento della Provincia di Asti.

5. VISTI infine:

- 5.1. la direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;
- 5.2. il D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.;
- 5.3. la legge 14 dicembre 1998, n.40 e s.m.i.;
- 5.4. la D.G.R. 21-27037 del 12.04.1999 e s.m.i.;
- 5.5. il D.Lgs. 267/2000;
- 5.6. le disposizioni vigenti;

DETERMINA

1. Di prendere atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. Di prendere in particolare atto della necessità di volturare l'AIA vigente (provvedimento unico n. 14/2015 del 04.06.2015, integrato con d.d. Provincia di Asti, n. 2.514 del 19.11.2020, a favore di ECOTHERM S.r.l. con sede legale a 00071 Pomezia (Roma), via VACCARECCIA n. 43/D - C.F. 02158610580 - P. IVA 01033371004, a seguito di fusione per incorporazione.
3. Di inviare il presente provvedimento ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza all'art. 18 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Personale Provinciale;
4. Di procedere con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza;
5. Di dare atto che la presente determinazione verrà inviata al proponente, al Comune di Dusino San Michele (AT) ed al SUAP competente, per conoscenza.
6. Di attestare infine l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 5 del Codice di comportamento della Provincia di Asti.
7. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza del presente atto;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DETERMINAZIONE N.RO 2734 DEL 04/12/2020

documento firmato digitalmente da ANGELO MARENGO.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**IL DIRIGENTE
(Angelo Marengo)
FIRMATO DIGITALMENTE**



PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'oro al valor militare

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione N. proposta 2941 del 04/12/2020

DETERMINA N.RO 2734 DEL 04/12/2020

Oggetto: INSTALLAZIONE IPPC GIÀ G2 AMBIENTE S.R.L. - DUSINO SAN MICHELE,
CORSO INDUSTRIA N. 40. VOLTURAZIONE AIA IN CAPO A ECOTHERM S.R.L.
PRESA D'ATTO.

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal 09/12/2020 per 15 giorni consecutivi.

Asti, 09/12/2020

IL RESPONSABILE
(Marengo Angelo)
FIRMATO DIGITALMENTE